



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Domenico Nese



IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 92 del 30/09/2013

OGGETTO: Art. 193 Dlgs 18/08/2000, n. 267 – Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – Equilibrio Generale di Bilancio.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 15 OTT. 2013

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15 OTT. 2013

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 15 OTT. 2013

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



L'anno duemilatredecim il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 19,30 nella sala dell'ex Pretura del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico	SI		MONTEFUSCO Marilena	SI	
CIUCCIO Roberto	SI		CETTA Pasquale		SI
MAZZA Pasquale	SI		SICA Francesco	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo		SI	DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo	SI		TARALLO Franco	SI	
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, DI LUCIA, PALUMBO, VOZA

Consiglieri

Presenti n. 15
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a norma dell'art. 42 e 193 del D.Lgs. 267/2000, i Consigli Comunali devono deliberare sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri di Bilancio, entro il 30 settembre di ogni anno;

Preso atto che non vi sono state segnalazioni da parte dei Responsabili di Area e Servizi di situazioni che richiedono interventi di riequilibri, richiesti con nota del 05-09-2013 prot. 32420, ad eccezione di quanto segnalato dal Responsabile del Contenzioso, con nota del 19-08-2013 n. 30630, in merito al debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 186/2013 della Corte D'Appello nel giudizio Ricciardi/Comune di Capaccio;

Vista la relazione del Responsabile Finanziario, prot. n. 32420 del 30/09/2013, con la quale riferisce sullo stato attuale degli equilibri del Bilancio;

Ritenuto di non procedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio su indicato, ritenendo valide le motivazioni della G.C. n. 390 del 30-09-2013 di resistere al giudizio dando incarico legale per presentare ricorso per Cassazione.

Considerato che dall'analisi della situazione finanziaria complessiva dell'Ente non emerge la necessità di variare il Bilancio e quindi i Programmi e progetti, al fine di garantire gli equilibri di gestione ed il pareggio finanziario, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto predisposto dal Servizio Finanziario;

Esaminati gli allegati atti contabili e programmatici, predisposti dal Responsabile Finanziario, dai quali si rileva che lo stato di attuazione degli obiettivi risulta essere sostanzialmente conforme a quello fissato nella relazione previsionale e programmatica;

Visto che non risultano elementi che possano pregiudicare gli equilibri del Bilancio;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati in allegato;

Visto il parere favorevole, espresso dall'Organo di Revisione;

Visto il parere favorevole, di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile Finanziario, che firma a fianco;

Visto il verbale della Commissione Consiliare Bilancio;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 15, astenuti n. ///, votanti n. 15, voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (De Caro, Tarallo);

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della relazione e degli atti contabili prodotti dal Servizio Finanziario, che allo stato non rilevano elementi finanziari negativi che possono compromettere gli equilibri del Bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
- 2) Di dare atto che, come relazionato dal Responsabile del Contenzioso, non sussistono agli atti debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, al di fuori di quello riportato in premessa, per il quale la G.C. ha deciso di resistere al giudizio ritenendo non giuste le motivazioni riportate nella sentenza;
- 3) Dare atto che dalla ricognizione effettuata sullo stato di attuazione dei programmi approvati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, nel Bilancio Previsionale e loro variazioni in corso di anno, risultano mantenuti gli equilibri della gestione di competenza dell'esercizio in corso ed inoltre che i suddetti programmi risultano coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.

Con separata votazione, resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 15, astenuti n. ///, votanti n. 15, voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (De Caro, Tarallo), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva;

Prot. 35414
30-8-2013

COMUNE DI CAPACCIO - AREA III – SERVIZI FINANZIARI RELAZIONE - PARERE

IL CONTESTO NORMATIVO

Bilancio 2013 e Salvaguardia equilibri bilancio.

L. 64/13 art. 10, comma 4-quater, lett. b), punto 1). (Con cui viene modificato l'art. 1, comma 381, della L. 228/12) e l'art. 8, c.1 del D.L. 31-08-2013 n. 102. Per l'anno 2013 è differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Tuel.

L. 228/12 Art. 1 Comma 397. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. L. 64/13 art. 10, comma 4-quater, lett. b), punto 2) . Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L. 228/12 Art. 1 Comma 444. Al comma 3 dell'articolo 193 del Tuel, viene previsto che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

L'autonomia tributaria

Art. 13 comma 14 lett. a) L. 214/11. Viene abrogato l'art. 1 D.L. 93/08 conv. L. 126/08 ai sensi del quale era sospeso, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, il potere degli Enti a deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi statali.

I trasferimenti fiscalizzati (Dlgs 23/11)

- Art. 2 comma 183 L. 191/09. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.
- Art. 14 DL 78/10, conv. L. 122/10. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012.
- Art. 28 DL 201/11 conv. L. 214/11. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
- Art. 16 comma 6 DL 95/12. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

SERVIZIO FINANZIARIO

- L. 228/12 Art. 1 Comma 119. Le riduzioni già disposte dall'art. 16 comma 6 DL 95/12 sono incrementate sino a 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 milioni di euro per l'anno 2014, e 2.600 milioni di euro dal 2015.
- L. 228/12 Art. 1 Comma 397 lett. e). Per gli anni 2013 e 2014 sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti

erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati.

- L. 64/13 art. 10-quinquies, comma 1, lett. c). Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La compartecipazione IVA

DLgs. 23/2011 Art. 2 comma 3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009.

Il Fondo è alimentato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, anche dalla compartecipazione di cui al comma 4, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7.

DL. 201/2011 Art. 23 comma 19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

DL. 201/2011 Art. 23 comma 19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Variazioni alla disciplina IMU

DLgs. 23/2011 Art. 8 comma 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso d'immobili diversi dall'abitazione principale.

DLgs. 23/2011 Art. 11 comma 1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

DL. 201/2011 Art. 13 comma 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

L. 228/12 Art. 1 Comma 380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 DL 201/11, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato sul 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

b) è istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari

importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui sopra, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui sopra è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle presenti disposizioni;

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale;

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012.

L. 64/13 art. 10, comma 4. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze --Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Modifica disciplina TARES

L. 228/12 Art. 1 Comma 387. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99.

Fino all'attuazione delle nuove disposizioni, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29 DL 201/11, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione è effettuato, in deroga al citato articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (mediante F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile (a

luglio, a seguito delle modifiche introdotte dalla L 11/13), ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe.

Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

DL 35/13 art 10 comma 2 e 3 conv. nella L 64/13. Per il solo anno 2013, in materia Tares operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il taglio al Fondo Sperimentale di Riequilibrio ai sensi del comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

e) è variato conseguentemente lo stanziamento del Fondo di Solidarietà che passa da 890,5 milioni di euro a 1.833,5 milioni di euro;

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui sopra;

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

L'utilizzo delle Concessioni edilizie per il finanziamento del Bilancio corrente.

Con la L. 64/13 si è provveduto (art. 10 comma 4-ter) a prorogare al 31/12/2014 la scadenza di cui all'art. 2 comma 8 L. 244/07.

In base a tale norma, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Divieto utilizzo plusvalore alienazioni per finanziamento spesa corrente.

L. 228/12 Art. 1 Commi 441, 442 e 443. Sono abrogati il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Pertanto i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese d'investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Addizionale IRPEF

Dlgs 360/98 e s.m.i., art. 1, comma 11, DL 138/11 e art. 13, comma 16, DL 201/11. I comuni, con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Irpef, dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Imposta di soggiorno

Art 4 Dlgs 23/11. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (mai adottato), è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Partecipazione al recupero evasione tributi erariali

Art. 44 DPR 600/73

Art. 1 DL 203/05

Art 18 DL 78/10

Art 2 comma 10 Dlgs 23/11. Al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:

- a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
- b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 48, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
- c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:
 - 1) ai contratti di locazione;
 - 2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
 - 3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
 - 4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

d) i comuni hanno altresì accesso a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;

e) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi e per la formulazione delle previsioni di entrata.

Art 1 comma 12-bis DL 138/11 conv. L 148/11. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014 la quota di cui sopra è elevata al 100%.

Le norme di contenimento della spesa pubblica

- D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 Art. 6 -Riduzione dei costi degli apparati amministrativi:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

- All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.". La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici

rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli Enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

- Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.
- Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.
- A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

- Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
- A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.
- A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
- Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano

registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

- DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Art. 5 comma 2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.

Vincoli all'acquisto e locazione di immobili

- L. 228/12 Art. 1 Comma 138 A decorrere dal primo gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.
- Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono fatte salve le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere

gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

- L. 64/13, Art. 10-bis. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permuta a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.
- L. 228/12 Art. 1 Commi da 141 a 144 Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
- Inoltre, fino al 31 dicembre 2014, tali amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

Le disposizioni in questione non si applicano per gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici

- Art. 33 Dlgs 165/01 modificato dall'art. 16 L 183/11. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui sopra non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Nei casi di cui sopra il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui sopra l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. Dalla data di collocamento in disponibilità restano

sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa.

Queste disposizioni non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Incidenza spesa di personale sulla spesa corrente

- Art. 76 commi 1 e 7 L 133/08, art. 20 comma 9 DL 98/11, art. 28 comma 11 quater L 214/11. Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di riduzione progressiva della spesa di personale (art 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.

Le collaborazioni autonome nella Pubblica Amministrazione

L'intera disciplina ha subito una ridefinizione organica ad opera dell'art. 46 DL 112/08, convertito nella L. 133/08, che così recita:

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e da ultimo dall'articolo 17, comma 27, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 è così sostituito: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il

dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto (1) (2).

.(1) Comma sostituito dall'articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dall'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 17, comma 27, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(2) A norma dell'articolo 35, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui al presente comma, non si applicano fino al 30 giugno 2009.

L'articolo 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 è così sostituito:

Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1).

(1) Comma sostituito dall'articolo 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

L'articolo 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 è così sostituito:

Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali (1).

(1) Comma sostituito dall'articolo 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

In sostanza, gli incarichi di collaborazione autonoma si riepilogano nelle seguenti fattispecie:

Per tutte le casistiche che seguono (tranne il lavoro interinale) si applicano sempre le seguenti disposizioni:

. Art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 il quale prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs 276/2003, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore (art. così modificato dall'art. 46 DL 112/08 convertito nella legge 133/08 e dall'art. 22 della legge 69/2009).

. Punto 3 della citata Circolare n. 2 della P.C.M., in merito agli obblighi di pubblicità;

. Art. 13 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo

. Art. 3 comma 55 della legge 244/07 che stabilisce che "gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, Dlgs 267/00" (articolo così modificato dall'art. 46 DL 112/08).

Per quanto sopra pertanto ogni provvedimento di incarico dovrà riportare il riferimento alla legge o al programma consiliare contenente l'attività per la quale si intende procedere alla collaborazione autonoma.

. Art. 3 comma 56 della legge 244/07 del 24.12.07 che stabilisce che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.
Il limite massimo di spesa annua è fissato nel bilancio preventivo (articolo così modificato dall'art. 46 DL 112/08).

I contratti relativi a rapporti di consulenza

. Legge Finanziaria 2008 che all'art. 3 comma 18 dispone: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante" e al comma 54 recita: "All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto»;
. Punto 3 della citata Circolare n. 2 della P.C.M., in merito agli obblighi di pubblicità;

Incarichi di studio, ricerca, consulenza

La normativa di riferimento è la seguente:

. Delibera n. 6 del 15 febbraio 2005 della Corte dei Conti avente ad oggetto "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)" in cui definisce il contenuto e le caratteristiche degli incarichi di studio, ricerca e consulenza:

Studio: possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione.

Requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Ricerca: presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

Consulenza: riguardano la richiesta di pareri ad esperti.

. Art. 1 commi 11 e 42 legge 311/04 (finanziaria 2005) dove si stabilisce che l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari, deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria e deve essere trasmesso alla Corte dei Conti.

. Art. 1 comma 173 legge 266/05 che prevede che "gli atti di spesa per studi, consulenza, di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo alla gestione".

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/05 "Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione". Gli atti di cui ai citati commi 9,10,56 e 57 sono relativi a spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità rappresentanza e incarichi di consulenza.

. Circolare n. 2 dell'11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica – Ufficio personale pubbliche amministrazioni.

. Punto 7 della circolare sopra richiamata che disciplina le esclusioni dalle procedure comparative; (eventuale)

. Delibera di Giunta Comunale n. 798 del 16.12.2008 con cui, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 244/2007 si approva il regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo richiamando in particolare l'art. 4 esplicativo dell'iter procedurale per la verifica dell'assenza di professionalità interne all'Ente.

. Art. 9 del suddetto Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo che disciplina i casi di esclusione dal ricorso alla procedura comparativa; (eventuale)

. Art. 12 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo relativamente alla pubblicazione sul sito Web del Comune Incarichi di lavoro autonomo (occasionale, professionale o co.co.co.) soggetti a regolamentazione.

La normativa di riferimento è la seguente:

. Circolare n. 2 dell'11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica – Ufficio personale pubbliche amministrazioni.

. Art. 4 del Regolamento, per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo (approvato con deliberazione GC 798/08) esplicativo dell'iter procedurale per la verifica dell'assenza di professionalità interne all'Ente ;

. Deliberazione di G.C. n. 856 del 22.12.08 relativa alla programmazione di fabbisogni di risorse; (solo nel caso di co.co.co. e interinali);

. Circolare n. 2 dell'11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica – Ufficio personale pubbliche amministrazioni, che al punto 7 disciplina le esclusioni dalle procedure comparative; (eventuale)

. Art. 9 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo che disciplina i casi di esclusione dal ricorso alla procedura comparativa; (eventuale)

. Art. 12 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo relativamente alla pubblicazione sul sito Web del Comune.

N.B.: Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti (articolo così modificato dall'art. 46 DL 112/08).

Incarichi di lavoro autonomo esclusi dal regolamento

(art.1 c. 4 Regolamento incarichi)

La normativa di riferimento è la seguente:

. Art. 1 comma 4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo (approvato con deliberazione GC 856/08), che stabilisce la non applicazione del regolamento stesso nei seguenti casi:

a) agli incarichi conferiti per la difesa in giudizio dell'Amministrazione

b) agli incarichi notarili

c) agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi disciplinati dal d.lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni

d) agli incarichi conferiti agli addetti stampa e portavoce ai sensi della legge 150/00;

e) agli esperti delle commissioni di concorso e di gara indette dal Comune;

f) agli incarichi ex art. 90 d.lgs. n. 267/2000;

g) gli appalti di servizi disciplinati dal d.lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni.

(specificare a quale lettera del suddetto art.1 comma 4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo attiene l'incarico di che trattasi per cui non è sottoposto alla disciplina in esso contemplata);

. Deliberazione di G.C. n. 856 del 22.12.08 relativa alla programmazione di fabbisogni di risorse; (solo nel caso di co.co.co. e interinali) ;

. Circolare n. 2 dell'11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica – Ufficio personale pubbliche amministrazioni, che al punto 7 disciplina le esclusioni dalle procedure comparative;

(eventuale)

. Art. 9 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo che disciplina i casi di esclusione dal ricorso alla procedura comparativa;

(eventuale)

Somministrazione di lavoro (interinali)

La normativa di riferimento è la seguente:

. Art. 36 del Dlgs 165/01 "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile" così come modificato dall'art.49 del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08 :

« 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».

L. 228/12 Art. 1 Commi da 146 a 147 Incarichi esterni. Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Non è poi ammesso il rinnovo dei contratti con collaboratori esterni e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Indebitamento

L'art. 16, comma 11, del DL 95/2012, convertito nella legge 135/2012, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 204, comma 1, del Tuel 267/2000.

La norma chiarisce che gli Enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello delle operazioni in essere (mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito, garanzie fideiussorie) e assunto al

netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera una certa percentuale delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del nuovo debito.

Il tetto all'indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, è stato infine decisamente abbassato dall'art. 8, comma 1, della legge 183/2011, che ne ha previsto la progressiva riduzione fissandolo all'8% per il 2012, al 6% per il 2013 e al 4% a regime dal 2014.

Tale previsione ha posto fin da subito una rilevante questione interpretativa: si trattava di stabilire se il vincolo si applicasse solo nell'anno di contrazione del nuovo indebitamento, ovvero se ogni Ente dovesse impostare la propria programmazione in modo da garantire anche il rispetto delle soglie (degrescenti) imposte per gli esercizi successivi.

In sintesi, l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Sanzioni al Codice della Strada:

Art. 208 D.Lvo 285/92 modificato e integrato dalla Legge 120/2010. Ai sensi della norma di cui sopra ed in riferimento anche alla deliberazione n. 104 del 15.09.2010 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Regione Toscana, il 50% dei proventi derivanti da violazioni al codice della strada debbono essere impiegate per le seguenti finalità:

- . consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
- . miglioramento della circolazione sulle strade, anche attraverso assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;
- . potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale;
- . alla redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'art. 36 dello stesso codice della strada;
- . fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza;
- . alla realizzazione di interventi relativi alla mobilità ciclistica;
- . infine in misura non inferiore al 10% della predetta quota ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili pedoni e ciclisti.

In pratica, le finalizzazioni indicate dai giudici contabili toscani sono le seguenti:

- . assunzioni stagionali a progetto;
- . incentivazione di prestazioni e risultati del personale di Polizia Municipale (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria, prolungamento dell'orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell'Ente e che prestano la propria attività lavorativa a tempo parziale presso il servizio di Polizia Municipale);
- . oneri previdenziali o fiscali riferiti alle posizioni lavorative degli appartenenti al corpo della Polizia Municipale ed alla previdenza integrativa;
- . acquisto di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;
- . realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione stradale;
- . estinzione anticipata di mutui accesi per realizzare opere di per se finanziabili con le risorse vincolate da parte dell'art. 208;

Non potrebbero invece essere impiegati, secondo le indicazioni della Corte per il finanziamento di:

- . acquisto del vestiario per il personale della Polizia Municipale;
- . manutenzione degli autoveicoli della Polizia Municipale;
- . finanziamento dell'acquisto di carburante per i mezzi della Polizia Municipale;
- . pagamento delle tasse di circolazione dei veicoli della Polizia Municipale;
- . pagamento delle bollette di energia elettrica della rete stradale comunale;
- . spese relative ad utenze dell'acqua, riscaldamento e telefono, fitti passivi e spese condominiali dell'edificio del corpo di polizia municipale;
- . spese inerenti il trasporto pubblico urbano;
- . ammortamento dei mutui (pagamento della quota e degli interessi di un mutuo).

Sono state utilizzate le risorse derivanti dalle sanzioni al C.d.S. (50% della previsione in bilancio) per il finanziamento di interventi in parte corrente.

Alcune disposizioni del DL 138/2011:

Le spese di rappresentanza (Art 16, comma 26, DL 138/11, conv. L 148/11;)

Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.

Con Decreto del 23 gennaio 2012 (Pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012) il Ministro dell'Interno di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali.

Fondo infrastrutture (Art. 5 DL 138/11 conv. L 148/11)

Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.

Certificazione dei crediti della Pubblica Amministrazione

Art 9, comma 3-bis, DL 185/08, conv. L 2/09, e s.m.i. A partire dall'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono certificare, entro i termini stabiliti, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro-solvendo (modifica introdotta dalla L 44/2012) a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio escluda la cedibilità del credito medesimo.

La disciplina in questione, recata dall'art. 9, comma 3-bis, D.L. 185/08, conv. L. 2/09 (modificato dapprima dal D.L. 194/09, conv. L. 25/2010 e successivamente dall'art. 31 D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010 e dagli art 12 comma 11-quater L 44/12 e art 13-bis DL 52/12) consente ai creditori delle pubbliche amministrazioni, spesso sottoposte a vincoli di cassa derivanti dal rispetto degli obiettivi imposti dal patto di stabilità, lo smobilizzo dei propri crediti presso il sistema bancario o presso altri intermediari finanziari.

Al fine di rendere operativo lo smobilizzo dei crediti, di recente sono stati emanati i seguenti decreti:

• decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 22 maggio 2012 che, in attuazione del DL 185/2008 e del DL 16/2012, disciplina le "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali";

• decreto MEF del 25 giugno 2012 recante "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, co. 3-bis e 3-ter del DL 185/2008" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e in vigore dal 17 luglio);

• decreto MEF del 25 giugno 2012 recante "Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario Nazionale per

somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 31, co. 1-bis, del DL 78/2010" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e in vigore dal 17 luglio).

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, con il quale si prevede l'introduzione di una garanzia diretta per ottenere un'anticipazione bancaria a fronte del credito certificato fino al 70% (elevabile fino all'80% in caso di apporto di risorse da parte delle Regioni) dell'importo del credito, con un massimo garantibile per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro.

In sintesi, la disciplina di riferimento prevede:

-l'obbligo da parte dell'ente di rendere la certificazione entro il termine massimo di 30 giorni (modifica introdotta dall'art. 13-bis DL 52/12);

-la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia della pubblica amministrazione;

- l'attivazione di una piattaforma telematica per la procedura di certificazione.

È importante sottolineare che con la certificazione del credito, l'ente accetta preventivamente la possibilità che lo stesso venga successivamente ceduto a banche o altri intermediari finanziari.

La certificazione non pregiudica il diritto del creditore ad ottenere gli interessi relativi ai crediti. Inoltre, viene chiarito che i pagamenti conseguenti alle certificazioni rientrano comunque nei vincoli del Patto di stabilità interno.

Il titolare del credito, acquisita la relativa certificazione, può anche utilizzarla in compensazione totale o parziale di somme dovute per tributi erariali e locali, nonché per contributi previdenziali e assistenziali.

Prima di rilasciare la certificazione, il responsabile del servizio finanziario effettua, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, la verifica di cui all'art. 48-bis d.P.R. 602/73, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto Mef n. 40/08 e, in caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme per le quali sussiste inadempimento.

Qualora l'ente locale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del DPR 602/73.

Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui sopra è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica. La certificazione dei crediti è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica.

Le pubbliche amministrazioni debtrici comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.

Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici alle disposizioni in questione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui sopra equivale a certificazione del credito.

In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito.

Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.

Le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.

Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni può essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui l'autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà.

La notificazione dei predetti atti di cessione può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.

Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato.

Il Patto di Stabilità Interno

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n 5/2013.

Premessa

La disciplina del Patto di Stabilità 2013 trova principale riferimento negli articoli 30, 31 e 32 della legge 183/11, integrata e modificata dalle disposizioni introdotte con la legge di stabilità 2013.

Per il triennio 2013-2015, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali è perseguito attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio disposta dall'articolo 16 del DL. 95/12, come modificato dall'articolo 1, commi 119 e 121 della legge di stabilità 2013, che prevede :

1) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna, per l'importo di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 per l'anno 2014 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dal 2015.

2) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti alle Province della regione Siciliana e della Sardegna di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

L'art. 1, comma 432, della legge di stabilità 2013 introduce una novità significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 2013, aggiornando la base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2007-2009 in luogo del triennio 2006-2008.

Restano confermate le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (come riproposto dall'articolo 1, comma 428 della legge di stabilità 2013), ai sensi del quale, anche per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri:

- 1) rispetto del patto di stabilità interno;
- 2) autonomia finanziaria;
- 3) equilibrio di parte corrente;
- 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente. Per tali parametri viene tuttavia introdotto un correttivo, finalizzato a considerare anche la realtà socio-economica dei singoli enti locali, mediante la valutazione dei due seguenti indicatori:

- 1) valore delle rendite catastali
- 2) numero di occupati.

Da quest'anno, inoltre, sono assoggettati alle regole del patto di stabilità anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

Sono infine confermate, per il 2013, le disposizioni in materia di patto regionalizzato verticale ed orizzontale, nonché quelle relative al cosiddetto patto regionale verticale incentivato, introdotto dall'articolo 16, comma 12-bis e seguenti, del DL 95/12. È prevista, infatti, l'erogazione di un contributo, nei limiti complessivi di 800 milioni di euro, a favore delle regioni che cedono spazi finanziari ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio che ne fanno richiesta al fine di favorire i pagamenti di residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Le regioni destinano il contributo all'estinzione anche parziale del debito.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge di stabilità 2013, sono inoltre confermate le disposizioni relative al patto nazionale orizzontale introdotto dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012. A differenza dell'anno 2012, non è più prevista però l'attribuzione di un contributo a favore dei comuni che cedono spazi finanziari. L'introduzione del cosiddetto patto regionale integrato (di cui all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011), in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio, è, invece, posticipata di un anno, a seguito della modifica di cui all'articolo 1, comma 433, lettera a), della legge di stabilità 2013.

Enti soggetti al Patto di Stabilità Interno

A decorrere dal 2013 sono assoggettati al patto di stabilità interno, oltre le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 Tuel, ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT.

A decorrere dal 2014, il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011 prevede, inoltre, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del richiamato decreto legge n. 138 del 2011.

Saranno, infine, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, non appena ne saranno definite le modalità con apposito decreto interministeriale, le aziende speciali e le istituzioni (articolo 114, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ad eccezione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie, e le società in house, titolari di affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali, strumentali o privi di rilevanza economica ai sensi

dell'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, secondo le modalità definite in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge n. 112 del 2008.

Enti di nuova istituzione

Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione.

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL

A decorrere dall'esercizio 2013, gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'articolo 143 del Tuel sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico è assunta quale base di riferimento la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009.

Determinazione degli obiettivi programmatici triennio 2013-2015

Il parametro di riferimento del patto di stabilità interno è rappresentato dal saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

Tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'inserimento nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno dell'avanzo di amministrazione non è consentito in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati in esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il valore del saldo finanziario obiettivo per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 è ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa corrente registrati nel periodo 2007-2009 (la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione, ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, etc), desunti dai certificati di conto consuntivo, per le seguenti percentuali:

- . per le province, pari a 18,8%, per il triennio 2013-2015;
- . per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 14,8%, per il triennio 2013-2015;
- . per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, pari a 12% per l'anno 2013 e pari a 14,8% per il biennio 2014-2015.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010

Le percentuali sopra riportate si applicano nelle more dell'adozione del decreto che individua gli enti virtuosi ai sensi dell'art. 20 comma 2 DL 98/11.

Gli enti che risultano collocati nella classe degli enti virtuosi conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero. Le province ed i comuni risultanti non virtuosi, invece, dovranno applicare le nuove percentuali determinate dal predetto decreto. Tali percentuali comunque, non potranno essere superiori di un punto rispetto alle percentuali originarie. Più precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti:

- . per le province pari a 19,8%, per il triennio 2013-2015;
- . per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 15,8%, per il triennio 2013-2015;
- . per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, pari a 13% per l'anno 2013 e pari a 15,8% per il biennio 2014-2015.

Gli obiettivi definiti come sopra sono validi sino alla data di emanazione del richiamato decreto interministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, in base al quale sono annualmente individuati gli enti virtuosi.

In base a tale decreto, gli enti locali saranno ripartiti in due classi di virtuosità sulla base dei parametri individuati dal comma 428 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013.

Agli enti locali che risulteranno collocati nella classe dei virtuosi sarà attribuito, per l'anno 2013, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero.

I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, viene introdotta, come detto sopra, una clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi non può essere superiore all'1% della spesa media registrata nel triennio 2007-2009.

Il decreto con cui vengono individuati gli enti virtuosi ripartisce comuni e province nelle summenzionate classi di virtuosità per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2013-2015. Pertanto, relativamente agli anni 2014 e 2015, il Ministero suggerisce, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano l'obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.

Patti di solidarietà L'obiettivo così individuato è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato verticale e orizzontale e patto nazionale orizzontale).

La legge di stabilità ha riproposto per il 2013:

1. la disposizione recata dal comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 in materia di Patto regionalizzato verticale ed orizzontale di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (articolo 1, comma 433, lettera c) della legge di stabilità 2013);
2. il cosiddetto patto verticale incentivato, previsto ora sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità per estinzione dei debiti (articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 2013).

Resta, inoltre, vigente il cosiddetto patto nazionale orizzontale di cui all'articolo 4-ter del decreto legge n.16 del 2012.

Riduzione del saldo obiettivo

Gli obiettivi così definiti possono essere ulteriormente ridotti in base a quanto disposto sia dal comma 122, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e sia dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il citato comma 122 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, in base a criteri definiti con il medesimo decreto e per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, agli enti locali che non raggiungono l'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna.

In base all'articolo 1, comma 384, della legge di stabilità 2013, per gli anni 2013 e 2014 la sanzione verrà applicata a valere sul fondo di solidarietà comunale.

Infine, un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico è prevista dal comma 6bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 che per i comuni soggetti al recupero da parte del Ministero dell'interno delle risorse non utilizzate ai sensi del medesimo comma 6-bis, prevede un miglioramento dell'obiettivo programmatico di un importo pari al recupero effettuato.

Comunicazione dell'obiettivo

Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2013 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. La circolare ministeriale chiarisce che gli effetti finanziari destinati alla riduzione di cui al comma 122 in parola sono soltanto quelli connessi alle sanzioni irrogate agli enti che non abbiano conseguito l'obiettivo fissato dal patto, con esclusione di quelle irrogate a seguito di violazioni formali delle norme sulla comunicazione della certificazione.

Viene inoltre riproposta anche per il 2013 la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito dovranno essere comunicate al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2013, secondo le modalità che verranno definite con apposito decreto del predetto Ministero, e recuperate nell'anno 2013. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine perentorio, la somma verrà recuperata per l'intero ammontare.

Al fine di evitare che la restituzione gravi sull'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2013, sarà operato, per l'importo corrispondente al recupero effettuato dal Ministero dell'interno, un miglioramento dell'obiettivo programmatico di ciascun ente coinvolto. In altre parole, le eventuali minori entrate connesse al predetto recupero saranno compensate da una riduzione dell'obiettivo.

Anche per l'anno 2013, ai comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 non si applicano le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio. Ne consegue, pertanto, che, per tali enti, l'eventuale miglioramento dell'obiettivo 2013 a compensazione del recupero delle somme non utilizzate per l'estinzione anticipata del debito, non trova applicazione.

Esclusioni dal saldo valido ai fini degli obiettivi del patto di stabilità

Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza

Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Le spese sono escluse anche successivamente alla revoca dello stato di emergenza, purché nei limiti delle corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonché l'effettiva emanazione delle ordinanze.

Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento

L'esclusione delle entrate e delle spese relative alla dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento è avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 1 del 2012.

Per le predette operazioni l'esclusione delle entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, purché registrati (ovvero accertati per la parte corrente e incassati per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

Risorse provenienti dall'Unione Europea

Il comma 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.

La ratio dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede nella necessità di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione Europea, e tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione.

Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilità interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.

La valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le risorse stesse.

L'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E.

L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relativa ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

In proposito si precisa che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.

Qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre (comma 11, articolo 31, legge n. 183 del 2011).

Qualora un ente non abbia escluso dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti dall'Unione Europea nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può escludere successivamente le correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo di tali entrate è da ritenersi assimilabile all'ipotesi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'attuazione del richiamato comma 10 dell'articolo 31 con

conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è stato comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre. Tale precisazione si rende necessaria al fine di non alterare i saldi di finanza pubblica.

Risorse connesse al Piano generale di censimento

Il comma 12 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 prevede l'esclusione, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto, delle eventuali risorse residue trasferite dall'ISTAT e delle eventuali spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie. Le spese sostenute dagli enti per il censimento, ed interamente rimborsate dall'ISTAT, vanno considerate in entrata come un trasferimento e quindi codificate con il codice SIOPE 2599 "Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico".

Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate secondo la loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente della loro natura. Trattandosi di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Le disposizioni in questione si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Altre esclusioni

a) Risorse connesse all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma
b) Federalismo demaniale Il comma 15 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, confermando quanto già previsto dalla previgente normativa, dispone, con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

c) Investimenti infrastrutturali

Il comma 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introduce un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, limitata agli anni 2013 e 2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il citato articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

d) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilità speciali delle Regioni

e) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

f) Realizzazione del Museo Nazionale della Shoah

Il Patto di Stabilità ed il bilancio di previsione

Il comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 stabilisce che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata che non sono considerate nel saldo obiettivo o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali di impegno e quindi validi ai fini del patto quali, ad esempio, gli stanziamenti relativi al fondo di ammortamento e al fondo svalutazione crediti. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo

del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo all'attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio. L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza. A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente alleggi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero.

Tale prospetto, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatico complessivo adottato dall'ente.

Fondo svalutazione crediti

Il valore relativo agli impegni di spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli enti locali non considera, per definizione, il fondo svalutazione crediti in quanto l'importo accantonato non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato. Ne consegue che lo stesso, non dando luogo a impegni e confluendo, pertanto, nell'avanzo di amministrazione vincolato, non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

Fondo pluriennale vincolato

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Al fine di pervenire gradualmente ad una applicazione generalizzata delle nuove norme, l'articolo 36 del medesimo decreto ha previsto una sperimentazione biennale (2012-2013) delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile soltanto per alcune amministrazioni, individuate con separato DPCM. Il DPCM 28 dicembre 2011 ha dettato le modalità di tale sperimentazione, fornendo altresì l'insieme dei principi contabili generali ed applicati che dovranno informare dal 2014 la gestione contabile degli enti di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il FPV nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria c.d. 'potenziata di cui all'allegato 1 del DPCM 28 dicembre 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il Fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può anche essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. Per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 2011 si pone l'esigenza di coordinare gli effetti derivanti dall'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata con la disciplina del patto di stabilità. Pertanto, gli enti locali ammessi alla sperimentazione considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e reiscritte nell'esercizio 2013. Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione. Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

- + Accertamenti correnti 2013 validi per il patto di stabilità interno
- + Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata)

-Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa)

= Accertamenti correnti 2013 adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del patto dovranno essere calcolati gli importi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione. Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno. Il fondo pluriennale vincolato incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente.

Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

L'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 dispone che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 4 del decreto legge n. 174 e denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali". L'anticipazione va imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico") e, trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato, non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000. La restituzione dell'anticipazione, è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico"). Pertanto le risorse in entrata e in uscita oggetto dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione ex articolo 243ter, essendo iscritte nel bilancio degli enti locali secondo le modalità indicate, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno.

Contenimento del debito

L'articolo 8 della citata legge n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali (inclusi quelli non soggetti al patto di stabilità interno). In particolare, il comma 1 del citato articolo 8, modificando il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, non superi il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 ha chiarito che il predetto articolo 204 si interpreta nel senso che l'ente locale nell'assumere nuovi mutui e ad accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato deve esclusivamente prendere a riferimento il valore soglia previsto nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento e non già nel triennio di riferimento. Il successivo comma 3 del predetto articolo 8, nel sancire che le disposizioni di cui al medesimo articolo 8 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, gli enti locali riducono l'entità del debito pubblico. Le modalità attuative, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, dovranno in particolare stabilire:

- 1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro-capite, oltre la quale i singoli enti hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- 2) la percentuale annua di riduzione del debito;
- 3) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito.

A tal fine, la norma considera equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6 della richiamata legge n. 183 del 2011. Infine, il comma 4 del citato articolo 8 dispone che, agli enti che non adempiono a quanto previsto dal comma 3, si applicano alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e cioè la limitazione delle spese correnti e delle assunzioni di personale (diffusamente trattate nel paragrafo I alle lettere b) e d). Il disposto di cui sopra non opera tuttavia fino all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto ad individuare le modalità attuative per l'operazione di riduzione del debito .

Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria

Il comma 21 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti di tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione Europea.

Contenimento della spesa

L'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Detto funzionario deve pertanto verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell'articolo 31. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

I patti di solidarietà

Patto regionale verticale – disciplinato dai commi 138, 138-bis, 139 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dalla legge di stabilità 2013 – prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile. I maggiori spazi di spesa sono utilizzati dagli enti locali per pagamenti in conto capitale.

Il comma 138, come modificato dall'articolo 1, comma 434, della legge di stabilità 2013, prevede che «nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo». A tal fine, ai sensi del comma 138-bis, le regioni definiscono i criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Ai sensi del comma 140, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

Si segnala che l'articolo 1, comma 435, della legge di stabilità 2013 ha abrogato il comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, e pertanto, non è più autorizzato, in favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, lo svincolo di destinazione del triplo delle somme statali alle stesse spettanti.

Patto regionale verticale incentivato

L'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 2013 ha riproposto, estendendolo anche alle province, il meccanismo del patto verticale incentivato introdotto dall'articolo 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna di spazi finanziari agli enti locali residenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta prevedendo l'erogazione, a favore delle regioni medesime, di un contributo del valore complessivo di 800 milioni di euro (pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti) da destinare esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito.

Più precisamente, è previsto che a fronte dell'attribuzione alle regioni di un contributo massimo di 800 milioni di euro queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari in misura pari a 1,2 euro per ogni euro degli 800 milioni da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto verticale di cui all'articolo 1, commi 138 e seguenti, della legge n. 220 del 2010.

Pertanto, potranno essere ceduti agli enti locali spazi per complessivi 960 milioni di euro, finalizzati a ridurre, per pari importo, il contributo richiesto agli stessi. Gli enti locali beneficiari possono utilizzare tali maggiori spazi solo per effettuare pagamenti a valere sui residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i maggiori spazi finanziari sono destinati anche ai pagamenti per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013.

La norma prevede, inoltre, che gli 800 milioni di euro siano attribuiti alle regioni in base alla distribuzione indicata nella tabella allegata al richiamato articolo 1, comma 122, della legge di stabilità 2013 che può essere modificata, a invarianza di contributo complessivo rispettivamente previsto per le province e per i comuni, entro il 30 aprile 2013, mediante accordo da sancire in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il contributo di 800 milioni è finalizzato, per 200 milioni, alla cessione di spazi finanziari alle province e, per 600 milioni, alla cessione di spazi finanziari ai comuni.

Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto regionale verticale incentivato dovranno comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell'anno (comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010) in tempi congrui in fine di permettere alle regioni di rispettare il termine perentorio del 31 maggio previsto per terminare la procedura di assegnazione di spazi finanziari mediante il patto verticale incentivato. Si ritiene, pertanto, che, salvo diversa disposizione regionale, il termine ultimo entro il quale inviare la predetta comunicazione possa essere il 30 maggio.

Al fine di dare attuazione al patto verticale incentivato ed alla conseguente erogazione del contributo previsto a favore delle regioni che cedono spazi finanziari agli enti che ne fanno richiesta, le regioni, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

NB. Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono state integrate ad opera dell'art. 1-bis della L. 64/13, di conversione del DL 35/13, che integra il contributo massimo ottenibile dalle Regioni.

Patto regionale orizzontale

Il Patto regionale orizzontale, disciplinato dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione.

A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale.

I criteri e le modalità attuative del patto regionale orizzontale sono stabiliti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

In particolare, i comuni e le province che prevedono di conseguire, nel 2013, un differenziale positivo (o negativo) rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o di cui necessitano) nell'esercizio in corso e le modalità di recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo.

Agli enti che hanno ceduto spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo,

sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

Patto orizzontale nazionale

L'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il patto di stabilità interno orizzontale nazionale, in base al quale i comuni possono cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.

Più precisamente, i comuni che prevedono di conseguire, nel 2013, un differenziale positivo, o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 luglio 2013, al Ministero dell'economia e delle entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere, o di cui necessitano, per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell'esercizio in corso.

Entro il medesimo termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l'attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Qualora l'entità degli spazi ceduti superi l'ammontare degli spazi finanziari richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.

Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 settembre 2013, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Non è più previsto il contributo a favore dei comuni che cedono spazi finanziari di cui al comma 3 del citato articolo 4-ter.

Patto regionale integrato

A decorrere dal 2014, opererà, ai sensi dell'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 433, della legge di stabilità 2013, il patto regionale integrato che prevede che le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, espressi in termini di saldo eurocompatibile, ossia conforme ai criteri contabili europei (vedi oltre), esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

La norma prevede, inoltre, che la regione o la provincia autonoma che concorda il patto risponda allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi attraverso un maggior concorso nell'anno successivo a quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.

Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2013, saranno stabilite le modalità per l'attuazione del patto integrato, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del patto concordato delle regioni che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilità interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

Il patto regionale integrato, originariamente previsto a decorrere dal 2013, è stato posticipato al 2014 in quanto non sono ancora disponibili le informazioni necessarie per poter calcolare il saldo obiettivo delle regioni coerente con i criteri europei e al netto della gestione sanità, secondo le modalità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tali informazioni saranno disponibili a partire dal 2014.

Monitoraggio

Il monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno 2013 prevede la rilevazione delle risultanze finanziarie delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti.

A tal fine, gli enti in questione inviano semestralmente, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria Generale dello Stato. Più precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioè gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, gli incassi e i pagamenti, per la parte in conto capitale, le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, le spese derivanti dalla concessione di crediti e le altre esclusioni previste dalla norma.

La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al patto di stabilità interno, deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, appositamente previsto per il patto di stabilità interno. In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto, nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione di tale decreto.

I dati (sia di competenza che di cassa) del monitoraggio relativi al secondo semestre (dati annuali), essendo cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori o uguali ai corrispondenti dati relativi al monitoraggio del primo semestre; in caso contrario occorrerà modificare, nel sistema, i dati relativi al primo semestre.

Certificazione

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013 le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare le risultanze al 31 dicembre del patto di stabilità interno (articolo 31, commi 20 e 20-bis, della legge n. 183 del 2011, come modificati dall'articolo 1, commi 445 e 446, della legge n. 228 del 2012).

A tal fine gli enti, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni fornite al sistema in sede di monitoraggio semestrale del patto, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a questa Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Si segnala, inoltre, che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento.

Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta

L'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno. Il novellato comma 20 dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, stabilisce che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del citato articolo 31 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la certificazione, trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, non attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (trattate diffusamente nel paragrafo I). Una delle innovazioni più significative introdotte dalla legge di stabilità 2013 è contenuta nella nuova formulazione del comma 20 dell'articolo 31, laddove prevede che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria

nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti.

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta sono sospese le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno e l'ente è assoggettato alle sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti il rispetto del patto di stabilità, trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del comma 26 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad acta attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26.

Fatta eccezione per le fattispecie prevista dal comma 20-bis dell'articolo 31 della legge 183 del 2011 non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario ad acta.

Decorso 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011.

In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno di cui al comma 28 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione della nuova certificazione debitamente sottoscritta.

Obbligo di invio di una nuova certificazione

Il comma 446 dell'articolo unico della legge n. 228 del 2012 ha introdotto all'articolo 31 il comma 20-bis, il quale stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio saldo finanziario rispetto all'obiettivo programmatico assegnato.

Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno

Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura.

La norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 17-quinquies della L. 64/13, agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 della citata L. 64/13, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge 12

novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.

b) Il limite agli impegni per spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente.

Qualora la sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dovesse dare luogo, per incapienza del predetto fondo, ad un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il predetto versamento, imputato al Titolo I della spesa dell'ente locale, rileva ai fini della determinazione del saldo finanziario di riferimento dell'anno in cui la sanzione è comminata, ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente in attuazione della sanzione di cui alla presente lettera b). Al riguardo, occorre precisare che il versamento all'erario non può essere escluso dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno perché altrimenti si verificherebbe una situazione di iniquità nei confronti degli enti che, avendo capienza nei trasferimenti, vedono ridotte le proprie entrate con conseguente effetto diretto sul patto.

c) Il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto. Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento.

d) Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

I commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce.

In particolare, il comma 28 stabilisce che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (richiamate al precedente paragrafo I.1). La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposta dalla lettera e) del novellato comma 26, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano, presidenti dei consigli comunali e provinciali, componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del

patto di stabilità interno.

Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La comunicazione, da effettuare con raccomandata con avviso di ricevimento, è corredata da una nuova certificazione delle risultanze delle poste di entrata e di spesa rilevanti ai fini della verifica del patto di stabilità interno redatta in conformità con i prospetti appositamente predisposti per l'anno a cui si riferisce l'inadempienza.

Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno

I commi 30 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali impedendo comportamenti elusivi. In generale, si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi 30 e 31, la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato. In particolare, il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto. L'elusione delle regole del patto di stabilità interno realizzata attraverso l'utilizzo dello strumento societario, si configura, ad esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo.

Le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.

L'attività di controllo della Corte dei conti

Il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 ha potenziato il potere di controllo – in funzione collaborativa – della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, già previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11, della legge n. 15 del 2009.

L'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174, ha sostituito il previgente articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis, al fine di una implementazione del sistema dei controlli esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali.

Il primo comma dell'articolo 148-bis prevede che ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266». Il comma 2 dell'articolo 148-bis precisa che ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente».

In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma.

Laddove, all'esito della verifica condotta dalla competente sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, l'ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima sezione al fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio (articolo 148-bis, comma 3).

In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (articolo 148-bis, comma 3).

L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto non sarà rispettato.

Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sfioramento del patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno.

Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

Relazione di fine mandato e regolarità della gestione amministrativo-contabile

Artt. 4 e 5 Dlgs 149/11. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

La relazione di fine mandato è sottoscritta dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale.

Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, il sindaco è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche. L'attività di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base dei suddetti indicatori è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.

Responsabilità politica del Sindaco

Art. 6 Dlgs 149/11. Gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.

I sindaci ritenuti responsabili, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata.

La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il bilancio di previsione 2013 in quanto documento di pianificazione strategica di tipo finanziario costituisce il momento attuativo di scelte politiche connesse al mandato amministrativo. Il bilancio annuale, come anche gli elaborati triennali e la relazione previsionale e programmatica, scaturiscono da un processo coordinato di programmazione politica di medio termine, con il quale vengono delineate le linee fondamentali di utilizzo delle risorse a disposizione. La struttura stessa della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale induce ad una lettura per programmi, servizi ed interventi dei dati finanziari in essi riportati.

Tramite l'approvazione del bilancio di previsione, vengono individuate le finalità dell'Amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, l'entità delle risorse movimentate e la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o d'investimento.

Il Bilancio preventivo dell'Ente possiede tutte le caratteristiche di un preventivo finanziario autorizzatorio ed è redatto in termini di competenza, prescindendo dalla realizzazione delle fasi di cassa.

Il primo approccio all'analisi di bilancio preventivo si esplica nella verifica dell'esistenza di alcune condizioni propedeutiche per la legittimità del bilancio :

. tutte le entrate e tutte le spese sono state contabilizzate nel loro importo complessivo senza riduzioni e compensazioni;

. il bilancio rispetta il principio dell'uguaglianza complessiva del totale delle entrate con il totale delle spese oltre al rispetto dei principi fondamentali;

. inoltre è stato rispettato l'equilibrio finanziario di parte corrente (prima definita come equilibrio della situazione economica) nel rispetto della legge.

Il Bilancio di previsione 2013 presenta:

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	12.939.433,53	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	15.487.362,43
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	221.144,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	56.507.487,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	2.259.110,27		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	56.640.052,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	4.783.791,65	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	5.302.166,26
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi		<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	
Totale	76.843.531,45	Totale	77.297.015,69
Avanzo di amministrazione 2012 presunto	453.484,24	Disavanzo di amministrazione 2012 presunto	
Totale complessivo entrate	77.297.015,69	Totale complessivo spese	77.297.015,69

APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 DEI TAGLI OBBLIGATORI PREVISTI DAL D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010.

Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Le poste inserite in Bilancio 2013 assestato per tali spese non superano il limite innanzi riportato.

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità (art. 6 c.7).

Le poste inserite in Bilancio 2013 assestato per tali spese non superano il limite innanzi riportato.

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. (art. 6, C.13)

Le poste inserite in Bilancio 2013 assestato per tali spese non superano il limite innanzi riportato.

APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 DEI TAGLI OBBLIGATORI PREVISTI DAL D.L. 95/12.

A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. (art.5,c.2).

Le poste inserite in Bilancio 2013 assestato per tali spese non superano il limite innanzi riportato.

APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 DEI TAGLI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA L. 228/12.

Negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. (L. 228/12 Art. 1 - c. 141).

Le poste inserite nel Bilancio 2013 assestato per tali beni non supera la media su indicata.

IL PATTO DI STABILITA'

Obiettivo 2013-2015 - legge 12 novembre 2011, n. 183; legge 24 dicembre 2012, n.228, circolare del 7 febbraio 2013 n. 5, DM 41930 del 2013, concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2013-2015.

L'elaborato allegato riporta in dettaglio i dati, di seguito viene rappresentata la situazione del triennio 2013/2015 in sintesi:

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010

(comma 4, art. 31, legge n. 183/2011).

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto legge n. 98/2011)

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011) e (legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

Impegni correnti 2007	Impegni correnti 2008	Impegni correnti 2009	Impegni correnti Totale	Impegni correnti media
13.692.000	14.332.000	15.943.000	43.967.000	14.656.000

SALDO OBIETTIVO PER ENTI NON VIRTUOSI (migliaia di euro)		
PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)		
15,80%	15,80%	15,80%
2013	2014	2015
2.315.000	2.315.000	2.315.000
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010		
-857.000	-857.000	-857.000
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012		
-960.000	-960.000	-960.000
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DELLE RIDUZIONI		
498.000	498.000	498.000

Prospetto dimostrativo della coerenza tra Patto di Stabilità e Bilancio Pluriennale

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41843 del 14.5.2013 sono stati individuati, per ciascun ente locale che ha effettuato richiesta di spazi finanziari ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n.35 del 2013, gli importi dei pagamenti di debiti di parte capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legge, da escludere dal patto di stabilità interno 2013.

Tali importi, sono stati successivamente rideterminati con decreto MEF prot. 60199 del 12 luglio 2013. La somma complessivamente spettante al Comune di Capaccio, ammonta ad euro 1.515.000,00.

L'importo dello spazio finanziario concesso dalla Regione Campania ammonta ad € 93.000,00

PATTO REGIONALE "Verticale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010
(comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)

PATTO REGIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010
(comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)

ANNO 2013	ANNO 2013	ANNO 2013
498.000	498.000	498.000
- 93.000		
OBIETTIVO RIDETERMINATO DAGLI SPAZI FINANZIARI		
405.000	498.000	498.000

VERIFICA OBIETTIVO AL 27-09-2013

L'elaborato allegato riporta in dettaglio i dati di verifica al 25 settembre 2013, che riporta la seguente situazione di saldo finanziario in termini di competenza mista:

ENTRATE FINALI		Al 27 settembre 2013
E1 – Totale Titolo I	Accertamenti	11.496.000
E1 – Totale Titolo II	Accertamenti	0
E1 – Totale Titolo III	Accertamenti	383.000
E9 - A detrarre IMU su immobili classe D	Accertamenti	-787.000
Totale entrate correnti		11.092.000
E11 – Totale Titolo IV	Riscossioni	640.000
ENTRATE FINALI NETTE		11.732.000

SPESE FINALI		Al 27 settembre 2013
S1 – Totale Titolo I	Impegni	10.227.000
Totale spese correnti		10.227.000
S9 – Totale Titolo II	Pagamenti	2.249.000
S19 – detrarre Pagamenti debiti 2012 dopo l'8 aprile 2013	Pagamenti	-1.515.000
S20 – detrarre Pagam. debiti 2012 prima l'8 aprile 2013	Pagamenti	
Totale spese capitale		734.000
SPESE FINALI NETTE		10.961.000

SALDO FINANZIARIO	771.000
OBIETTIVO PROGRAMMATO ANNUALE 2013	405.000
DIFFERENZA TRA IL SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE 2013	366.000

S19 ed S20 non può essere superiore degli spazi finanziari nazionali concessi.

PARTE SECONDA : VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

La **VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2013** si differenzia dalla verifica sullo stato di attuazione dei programmi per il livello di analisi delle informazioni trattate. Oltre alla verifica circa lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese del bilancio di competenza, una verifica attenta deve essere operata anche sulla gestione dei flussi finanziari effettivi dopo la prima metà dell'anno. Particolare attenzione è posta poi alla gestione dei residui per verificare che le procedure di entrata e di spesa, attivati negli anni precedenti, siano conclusi o si stiano concludendo senza alterare l'equilibrio generale del bilancio. La verifica sugli equilibri generali di bilancio e sui risultati raggiunti, influenzano la successiva fase quando, qualora ricorrano i presupposti, il Consiglio Comunale deve approvare l'operazione di "**RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE**". L'atto diventa indispensabile quando l'intero bilancio non è più in equilibrio e si prospetta l'ipotesi di una chiusura del rendiconto in disavanzo di amministrazione o di gestione.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha le seguenti finalità:

- **verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;**
- **valutare il perseguimento degli obiettivi relativi all'anno 2013; -intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a salvaguardare gli equilibri imposti dalla normativa;**
- **monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali dell'Amministrazione.**

La volontà espressa dal legislatore è molto chiara: mantenere un costante rapporto dialettico tra il Consiglio Comunale e la Giunta favorendo così un riscontro di metà anno sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti. Allo stesso tempo il Consiglio deve verificare costantemente che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. Il motivo per cui è stato scelto il **30 settembre** come data ultima per effettuare la prima ricognizione è sintomatico della volontà del legislatore di dare contenuto sostanziale, non solo formale, a questo importante adempimento.

In tale data sono infatti disponibili elementi di valutazione determinanti come:

- **le informazioni di metà esercizio sull'andamento della gestione della competenza (accertamenti ed impegni);**
- il grado di esigibilità dei crediti maturati nei precedenti esercizi (residui attivi);**
- il grado di riscossione e di pagamento sia in competenza che in conto residui ai fini della verifica del tetto programmatico per l'anno 2012; -il risultato del rendiconto precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il termine entro il quale, salvo circostanze eccezionali, deve essere evaso tale adempimento (30 aprile); -la possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate (debiti fuori bilancio).**

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

FONTI FINANZIARIE ED UTILIZZI ECONOMICI

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle entrate, depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi (titolo VI), indica l'ammontare complessivo delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale generale delle spese, sempre calcolato al netto delle operazioni effettuate per conto di terzi (titolo IV), riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi; è la rappresentazione schematica dell'equilibrio che deve esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici. L'ultima colonna evidenzia lo scostamento tra le previsioni attuali e la previsione della proiezione al 31/12 secondo i dati in possesso degli uffici.

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE: COMPETENZA 2013

fonti finanziarie: riepilogo degli stanziamenti di entrate di competenza al 27 settembre 2013

Classificazione entrate	Previsione Iniziale	Previsione attuale	Proiezione al 31/12	Scostamento
TIT. 1 -Entrate tributarie	12.939.433,53	13.501.113,71	15.400.000,00	2.460.566,47
TIT. 2 -Entrate da trasferimenti	221.144,00	361.144,00	860.000,00	638.856,00
TIT. 3 -Entrate extratributarie	2.259.110,27	2.417.552,24	2.417.552,24	158.441,97
TIT. 4 -Entrate da alienazioni	56.640.052,00	57.050.552,00	15.545.500,00	-41.640.052,00
TIT. 5 -Entrate da acc. Prestiti	4.783.791,65	8.498.196,41	11.620.724,17	3.714.404,76
Avanzo di amministrazione applicato	453.484,24	1.041.513,90	1.041.513,90	588.029,66
Totale delle entrate	77.297.015,69	82.870.072,27	46.885.290,21	34.079.753,14

fonti finanziarie: riepilogo degli stanziamenti di entrate e di spese in conto residui al 27 settembre 2013

Classificazione entrate	Previsione Iniziale	Previsione attuale	Proiezione al 31/12	Scostamento
TIT. 1 -Entrate tributarie	12.358.799,19	12.358.799,19	12.358.799,19	
TIT. 2 -Entrate da trasferimenti	781.037,60	781.037,60	781.037,60	
TIT. 3 -Entrate extratributarie	8.387.031,01	8.387.031,01	8.387.031,01	
TIT. 4 -Entrate da alienazioni	2.716.844,06	2.716.844,06	2.716.844,06	
TIT. 5 -Entrate da acc. Prestiti	537.362,75	537.362,75	537.362,75	
Totale delle entrate	24.781.074,61	24.781.074,61	24.781.074,61	

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale nella formulazione originaria e modificabile, durante la gestione, solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio ed assegna le corrispondenti risorse per finanziare alcune tipologie di spesa ben definite, le cui principali sono essenzialmente la **gestione corrente** e la **gestione in c/capitale**. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce, a sua volta, un **risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio**. Il bilancio complessivo deve comunque risultare in pareggio. La presenza di uno scostamento tra la situazione odierna (stanziamento attuale) e quella prospettata a fine esercizio (proiezione al 31/12) è la chiave di lettura per verificare l'equilibrio generale di bilancio:

un saldo negativo (disavanzo tendenziale) denota la carenza delle risorse rispetto alle esigenze di spesa; andrà quindi attivato il riequilibrio della gestione per riportare il bilancio in pareggio; un saldo positivo (avanzo tendenziale) indica invece la presenza di un'eccedenza di risorse utilizzabili, se lo si ritiene, previa variazione di bilancio; un saldo a pareggio indica che il bilancio, pur nella necessità di variare gli stanziamenti tra i vari aggregati, rispetta gli equilibri stabiliti dai principi contabili.

La verifica degli equilibri di bilancio non si limita a constatare la presenza di una situazione di equilibrio attuale, ma si rivolge in una direzione più vasta: l'intero arco dell'esercizio. Il Comune si trova in equilibrio finanziario quando le previsioni di entrata e di spesa, proiettate a fine esercizio (31/12), pareggiano o presentano un saldo positivo.

Per proiezione al 31/12 delle entrate si intende il valore stimato delle singole risorse ottenuto valutando l'andamento dei dati finanziari e considerando, inoltre, ogni altra informazione disponibile, alla data

attuale, di natura extra-contabile e documentata. La proiezione al 31/12 è quindi la risposta alla domanda: "se non si operano ulteriori scelte discrezionali (attivazione di ulteriori procedimenti di accertamento di entrata, aumento del carico tariffario, ecc.) la posta considerata riporterà a fine esercizio, un valore stimato in euro....." Allo stesso modo, per proiezione al 31/12 delle uscite si intende il valore stimato delle singole spese ottenuto valutando l'andamento dei dati finanziari e considerando, inoltre, ogni altra informazione disponibile, alla data attuale, di natura extra-contabile e documentata. In questo secondo caso, la proiezione al 31/12 è quindi la risposta alla domanda: "se non si operano ulteriori scelte discrezionali (contrazione di spese già previste, rinvio di interventi programmati, ecc.) la posta presa in considerazione riporterà a fine esercizio, un valore stimato in euro....."

LO STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E DI IMPEGNO DELLE SPESE

La ricognizione sottoposta all'approvazione del Consiglio non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento dei programmi, ma analizza pure l'andamento dei principali aggregati di spesa e di entrata. L'equilibrio delle dotazioni di competenza inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa, viene conservato se il Comune acquisisce i necessari mezzi finanziari. Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, contributi e trasferimenti correnti, extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire, in sede di rendiconto, il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento (spese correnti, rimborso di prestiti) vengono infatti finanziate da questo tipo di entrate, oltre a quelle straordinarie ammesse per legge. Nelle spese in C/capitale (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione essenziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà nel momento della verifica, un limitato stato di impegno delle spese d'investimento. L'accertamento avviene, secondo quanto disposto dal TUEL D.Lgs. n. 267/2000, sulla base di emissione dei ruoli, di comunicazioni degli uffici in base alle liste di carico emesse o mediante comunicazioni o deliberazioni degli enti che elargiscono contributi. In conto capitale la differenza tra gli impegni e gli accertamenti è dettagliatamente specificata dal quadro generale degli investimenti, che riporta, accanto ad ogni opera, lo stato di avanzamento raggiunto. Le tabelle che seguono evidenziano gli equilibri del bilancio di parte corrente e di parte investimenti, con la previsione degli accertamenti di entrate e degli impegni di spesa, con proiezione degli stessi al 31 dicembre.

GESTIONE ENTRATE DI COMPETENZA

Voce di Bilancio parte entrata	Accertamenti al 27 sett 2013	Proiezione Accertamenti al 31 Dic. 2013	Reversali al 27 settembre 2013
ENTRATA CORRENTE			
TITOLO I:	11.496.041,32	15.400.000,00	4.475.173,84
TITOLO II:		860.000,00	
TITOLO III:	382.620,81	2.417.552,24	291.533,08
Totale accertamenti di parte corrente previsti al 31/12	11.878.662,13	18.677.552,24	4.766.706,92
Entrate correnti destinate a spese di investimento		-1.409.177,63	
TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI	11.878.662,13	17.268.374,71	4.766.706,92
TITOLO IV	489.249,71	15.545.000,00	487.925,48
TITOLO V	1.707.202,38	11.620.724,17	1.707.202,38
Totale accertamenti c/capitale	2.196.452,09	27.166.224,17	2.196.452,09
entrate correnti applicate a spese investimento		1.409.177,53	
AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.041.513,90	1.041.513,90	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	15.116.628,12	46.885.290,21	6.963.159,01

GESTIONE ACCERTAMENTI ENTRATE IN CONTO RESIDUI

Voce di Bilancio parte entrata	Accertamenti al 27 sett 2013	Proiezione Accertamenti al 31 Dic. 2013	Reversali al 27 settembre 2013
ENTRATA CORRENTE			
Titolo I:	12.358.799,19	12.358.799,19	1.907.023,22
Titolo II:	781.037,60	781.037,60	7.910,52
Titolo III:	8.387.031,01	8.387.031,01	574.354,76
TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI	21.526.867,80	21.526.867,80	2.489.288,50
TITOLO IV	2.716.844,06	2.716.844,06	151.840,11
TITOLO V	537.362,75	537.362,75	15.364,22
Totale accertamenti c/capitale	3.254.206,81	3.254.206,81	167.204,33
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	24.781.074,61	24.781.074,61	2.656.492,83

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
		Preventivo 2013	Preventivo al 31-12-13
	Entrate titolo I	12.939.433,53	15.400.000,00
	Entrate titolo II	221.144,00	860.000,00
	Entrate titolo III	2.259.110,27	2.417.552,24
(A)	Totale titoli (I+II+III)	15.419.687,80	18.677.552,24
(B)	Spese titolo I	15.487.362,43	16.750.000,00
(C)	Rimborso prestiti parte del titolo III *	618.374,61	518.374,61
(D)	Differenza di parte corrente (A-B-C)	-686.049,24	1.409.177,63
(E)	Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]	453.484,24	1.041.513,90
(F)	Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	430.000,00	430.000,00
	-contributo per permessi di costruire	400.000,00	400.000,00
	-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali		
	- altre entrate (specificare)		
	concessioni cimiteriali	30.000,00	30.000,00
	spese istruttoria sanzioni		
(G)	Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	297.435,00	1.520.074,03
	-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada	110.896,40	110.896,40
	- altre entrate (specificare)	186.538,60	
	accertamenti ici		
	accertamenti tarsu		1.409.177,63
	insegne pubblicitarie		
(H)	Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale		
Saldo di parte corrente (D+E+F+G+H)		-100.000,00	1.360.617,50

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
		Preventivo 2013	Preventivo al 31-12-13
	Entrate titolo IV	56.640.052,00	15.545.500,00
	Entrate titolo V **	100.000,00	11.620.724,17
(M)	Totale titoli (IV+V)	56.740.052,00	27.166.224,17
(N)	Spese titolo II	56.507.487,00	17.996.191,53
(O)	Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	297.435,00	1.520.074,03
(P)	Entrate in conto capitale destinate a spese correnti (F)	430.000,00	430.000,00
(Q)	Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]		
(R)	Spese titolo III - Anticipazioni		11.620.724,17
Saldo di parte capitale (M-N+O-P-F+G+Q-R)		100.000,00	-1.360.617,50

Equilibri fra interessi e parte corrente (art 204 Dlgs.267/00)

La legge di stabilità 2012 ha modificato l'articolo 204 del TUEL introducendo nuovi limiti all'indebitamento dell'ente locale. È ora previsto che si possano assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi non supera il 6 per cento per il 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Esercizio 2013 – Proiezione previsioni al 31-12-2012

Entrate Titolo I-II-III euro	Limite 6% euro	Interessi in ammortamento	Disponibilità euro
18.677.552,24	1.120.651,33	437.641,00	683.010,33

La su indicata disponibilità non determina da sola la capacità dell'Ente a contrarre mutui, poiché occorre valutare anche la capacità finanziaria dell'Ente al pagamento della rata d'ammortamento, oltre che agli spazi finanziari per permettere il pagamento dei lavori senza impattare negativamente sul raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità, che al momento risultano precariamente in linea.

ANALISI DELL'ENTRATA DI PARTE CORRENTE

Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i trasferimenti correnti, le entrate extratributarie per finanziare le spese correnti.

Nel proseguire le considerazioni degli scorsi esercizi, si può osservare che:

- nel 2012 viene abrogato l'art. 1 D.L. 93/08 conv. L. 126/08 e dunque cessa la sospensione del potere degli Enti a deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi statali.
- non decorrenza dall'anno 2008 e fino a tutto il 2011, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 DL 93/08 convertito L. 126/08, è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (eccetto cat. catastale A/1, A/8, A/9).
- come evidenziato nella parte introduttiva della presente relazione, l'art. 13 DL 201/11 conv. L. 214/11, introduce con decorrenza 1/1/2012 L'IMU sperimentale.
- come evidenziato nella parte introduttiva della presente relazione l'art. 14 del DL 201/11 introduce la TARES all'interno dei bilanci comunali, in sostituzione dei precedenti prelievi tributari/tariffari (TIA1, TIA2, TARSU ecc...). La tariffa del tributo allocata al titolo I di bilancio finanzia al 100% la gestione del servizio di igiene urbana.
- Ai sensi di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2013 e come rilevato in premessa alla presente relazione, per gli anni 2013 e 2014 è istituito il Fondo di Solidarietà Comunale (in sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio) alimentato con quote di gettito IMU di competenza dei Comuni.

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Appartengono a questo consistente aggregato le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. Complessivamente il gettito rappresentando il 82,93% sul totale delle entrate correnti.

La categoria delle imposte incide per il 39,43% sulle entrate tributarie del Comune; tra le principali:

La principale categoria di imposta è l'IMU, disciplinata dall'art. 13 L. 214/2011 ed il cui gettito è calcolato in base alle aliquote deliberate per il Comune.

Per gli esercizi 2013 e 2014 cambiano le modalità di calcolo dell'IMU di competenza dei Comuni.

In particolare il comma 380 della L. 228/12 stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 ed è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

L'addizionale IRPEF incide per il 3,70 % sulle entrate tributarie del Comune

La categoria delle tasse incide per il 42,24% sulle entrate tributarie del Comune;
tra le principali: la Tares che incide per 41,72% ed il recupero evasione.

La categoria dei tributi speciali incide per il 18,32% sulle entrate tributarie del Comune;
tra le principali:

-Fondo di solidarietà che incide per 17,13%

Il Fondo deriva dal processo di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali e dell'addizionale sui consumi di energia elettrica. Nell'importo confluisce anche il gettito derivante dalla compartecipazione IVA per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Calcolo taglio art. 10 quinquies D.L.35/2013

cod. int.	Consuntivi			media	spesa media nazionale del comparto	% di spesa media	Taglio 2013	Taglio Comune
	anno 2010	2011	2012					
	pagamenti Competenza + Residui							
2	266.099,32	226.348,58	269.348,33					
3	10.031.985,51	9.841.347,72	10.369.253,40					
4	197.861,09	217.720,79	196.470,70					
	10.495.945,92	10.285.417,09	10.638.601,73	10.473.321,58	24.540.000,00	0,42678	2.250.000,00	960.267,87

9% 942.598,94

Calcolo Fondo Solidarietà

Fondo FSR	Taglio	IMU Stato D	IMU Comune	Totale
3.013.672,03	- 960.267,87	- 5.966.554,07	5.587.923,74	2.432.034,49

Si ritiene opportuno non procedere a modifiche di stanziamenti di Bilancio fino a quanto le poste non saranno definite dallo Stato, tra cui quella della Contribuzione per la perdita della 1° casa e Rurali.

Partendo da questa breve introduzione, passiamo ad analizzare il bilancio nel nostro ente che presenta una consistenza per titoli, sintetizzata nella tabella e nel grafico che seguono:

Descrizione	Bilancio			Accertamenti	REVERSALI
	Iniziale	Assestato	Proiez 31-12-2013	al 27-09-2013	al 27-09-2013

I.C.I. / I.M.U.	4.680.295,96	4.680.295,96	4.680.295,96	4.680.295,96	1.786.106,77
I.C.I. accert. Anni precedenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Imposta comunale sulla pubblicità	-				
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica		22.192,35	22.192,35	22.154,46	22.154,46
Addizionale I.R.P.E.F.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	418.490,77
Compartecipazione I.R.P.E.F.	-				
Compartecipazione Iva	-				
Imposta di soggiorno	-				
5 per mille	1.000,00	1.687,27	1.687,27	1.687,27	1.687,27
Altre imposte	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Categoria 1: Imposte	5.301.295,96	5.324.175,58	5.324.175,58	5.204.137,69	2.228.439,27
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbl.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	43.478,79	43.478,79
Tassa rifiuti solidi urbani	-				
Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti					
Lista caricoTARES	4.629.698,93	4.629.698,93	4.629.698,93	4.629.698,93	584.529,87
Lista Tares Scuole	19.438,64	19.438,64	19.438,64		
Maggiorazione Tares		556.390,00	556.390,00		
Recupero evasione tassa rifiuti	40.000,00	427.445,00	2.326.331,29		
Categoria 2: Tasse	5.315.527,57	5.702.972,57	7.601.858,86	4.673.177,72	628.008,66
Diritti sulle pubbliche affissioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.572,93	3.572,93
Fondo sperimentale di riequilibrio	2.312.610,00	2.312.610,00			
Fondo di Solidarietà			2.312.610,00	1.615.152,98	1.615.152,98
Altri tributi speciali	-	151.355,56	151.355,56		
Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie	2.322.610,00	2.473.965,56	2.473.965,56	1.618.725,91	1.618.725,91
altre entrate tributarie proprie					
Totale entrate tributarie	12.939.433,53	13.501.113,71	15.400.000,00	11.496.041,32	4.475.173,84

LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti (Titolo 2 dell'entrata) sono composti dai contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione, e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate.

Nell'ambito delle risorse significative del bilancio comunale di parte corrente;

nel 2013 le entrate da trasferimenti rappresentano il 2,22% delle entrate dei primi tre titoli.

A seguito del citato processo di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, il secondo titolo dell'entrata, categoria prima, si presenta sostanzialmente articolato nel modo seguente:

-Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali;

-Altri contributi erariali di parte corrente.

Continua a subire un sensibile decremento il fondo per lo sviluppo degli investimenti, il cui stanziamento annuo viene ridotto in corrispondenza dello spirare dei periodi di ammortamento dei mutui, coperti da parziale o totale contribuzione statale, concessi dalla Cassa DDPP negli anni passati.

Alla seconda e terza categoria trovano allocazione i contributi regionali per funzioni proprie e per il finanziamento di funzioni delegate, mentre completano il titolo secondo alcuni trasferimenti correnti di importo residuale da parte di altri enti ed organismi del settore pubblico.

Descrizione	Bilancio			Accertamenti	REVERSALI
	Iniziale	Assestato	Proiezione al 31-12-2013	al 27-09-2013	al 27-09-2013

Altri contributi Stato	2.469,88	2.469,88	2.469,88		
Contrib- Mensa Insegn.	20.339,68	20.339,68	20.339,68		
Contrib. Stato Uff. Giud.	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
Contributo Stato ex sviluppo investimenti	26.581,89	26.581,89	26.581,89		
Contributo ICI 1° Casa					
Categoria 1: Stato	65.391,45	65.391,45	65.394,45		
Contr. Reg. Amm. Mutui	86.342,55	86.342,55	86.342,55		
Contrib. Regione Eventi		137.000,00	137.000,00		
Categoria 2: Regione Delegate	86.642,55	223.342,55	86.342,55		
Contrib. Libri Scuola Ob.	36.135,00	36.135,00	36.135,00		
Contrib. Libri Scuola S.	13.275,00	13.275,00	13.275,00		
Contrib. Abitazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Contrib. Enti	0	3.000,00	3.000,00		
Categoria 3: Regione e altri Enti	69.410,00	72.410,00	72.410,00		
Categoria 4 - 5					
Totale Titolo II	221.144,00	361.144,00	361.144,00		

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Nel titolo terzo delle entrate sono collocate le risorse extratributarie.

Appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti e i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), di servizi a domanda individuale, di servizi produttivi. Le altre entrate significative che affluiscono in questo titolo sono i proventi dei beni patrimoniali, gli eventuali utili e i dividendi distribuiti dalle società a capitale pubblico, anche non maggioritario.

I proventi dei beni patrimoniali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori di beni del patrimonio disponibile concessi in locazione. I dividendi sono la remunerazione del capitale investito dal Comune in società aventi una rilevanza strategica per l'erogazione dei servizi al cittadino o, eventualmente, alle imprese.

Il quadro riporta le entrate del titolo 3 stanziato nell'esercizio 2013 (competenza) suddivise nelle singole categorie di appartenenza.

Il livello di autonomia tariffaria, dato dal rapporto tra le entrate extratributarie ed il totale delle entrate correnti rappresenta il grado di contribuzione dell'utenza al finanziamento dei servizi indispensabili e di quelli a domanda individuale.

Viene confermata la logica contabile dello scorso esercizio nella costruzione del sistema di bilancio delle entrate correnti;

Secondo tale classificazione, in dettaglio si evidenzia che :

- la categoria I, proventi dei servizi pubblici, accoglie i valori derivanti dalla gestione di attività socio-educative, di trasporto scolastico, di promozione turistica, culturale e sportiva, le entrate derivanti da contestazioni per violazioni al codice della strada;
- nell'ambito della categoria II, proventi dei beni dell'ente, sono collocate le entrate derivanti dalla gestione patrimoniale, compresi i canoni da concessione in uso dei beni appartenenti all'ente;
- la categoria III, interessi su anticipazioni e crediti, accoglie i proventi finanziari derivanti dalla giacenza media sul conto fruttifero della Tesoreria Provinciale dello Stato;
- la categoria IV concerne i proventi per utili netti delle aziende speciali e partecipate e i dividendi da società

Tra le entrate extratributarie, particolare importanza rivestono i servizi a domanda individuale, il cui indice di copertura per l'esercizio 2013 è inferiore al limite minimo previsto per gli Enti strutturalmente deficitarii (36%).

Si riportano le più significative per categoria:

Descrizione	Bilancio			Accertamenti	REVERSALI
	Iniziale	Assestato	Proiezione al 31-12-2013	al 27-09-2013	al 27-09-2013
Sanzioni e violazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Diritti Segreteria	95.200,00	95.200,00	95.200,00	9.209,91	55.200,00
Diritti su contratti	15.000,00	40.000,00	40.000,00	36.071,63	36.071,63
Proventi da Multe	600.000,00	600.000,00	600.000,00	30.000,00	30.000,00
Proventi Mensa scolast.	58.588,17	58.588,17	58.588,17	39.278,30	39.278,30
Proventi Trasporto Alun	25.543,06	25.543,06	25.543,06	150,00	150,00
Proventi raccolta diff.	163.100,00	163.100,00	163.100,00	63.700,80	44.603,96
Proventi Acquedotto	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
Proventi reflue-dep. Cap	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
Categoria 1: Servizi	1.846.331,26	1.871.331,26	1.871.331,26	283.487,56	212.750,63
Fitti Campeggi	147.517,32	196.517,32	196.517,32	39.995,67	39.995,67
Fitto Attivi	45.987,00	45.987,00	45.987,00	6.000,00	6.000,00
Categoria 2: Beni	187.504,32	242.504,32	242.504,32	45.995,67	45.995,67
Categoria 3: Interessi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.299,98	3.299,98
Categoria 4 -	0	0	0	0	0
Credito IVA	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
Credito Irap	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Rimborso Stip. Museo	42.195,55	42.195,55	42.195,55		
Categoria 5 - Rmb e Recuperi	1.846.331,26	1.871.331,26	1.871.331,26	283.487,56	212.750,63
Totale Titolo III	2.259.110,27	2.417.552,24	2.417.552,24	382.620,81	291.533,08

LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Completano il quadro complessivo delle entrate, oltre le partite per conto terzi, le risorse in conto capitale, il cui utilizzo avviene essenzialmente per il finanziamento degli investimenti dell'ente.

Tra le principali tipologie per l'esercizio 2013:

- contributi ministeriali;
 - contributi di soggetti terzi, della Provincia, della Comunità Europea, della Regione;
 - proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie;
 - entrate derivanti dal programma di dismissione immobiliare e dalle
- Il titolo V dell'entrata accoglie le anticipazioni di cassa e quelle derivanti da accensione di prestiti.

Si riportano le più significative per categoria:

Descrizione	Bilancio			Accertamenti	REVERSALI
	Iniziale	Assestato	Proiezione al 31-12-2013	al 27-09-2013	al 27-09-2013
Concessioni Cimiteriali	50.000,00			37.750,00	37.750,00
Categoria 1: Alienazione e trasferimenti	50.000,00	60.500,00	60.500,00	46.840,75	46.840,75
Categoria 2: Contributi Statali	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00		
Categoria 3: Contributi Regionali	34.008.587,00	34.008.587,00	500.000,00		
Categoria 4 -					
Proventi Oneri concess.	905.000,00	905.000,00	905.000,00	415.094,56	415.094,56
Proventi Sanzioni Amb	80.000,00	80.000,00	80.000,00	27.314,40	26.540,17
Categoria 5 - Contributi da privati	8.981.465,00	8.981.465	985.000,00	442.408,96	441.634,73
Prel. da Somme vinc.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
Recuperi da demolizioni		400.000,00	400.000,00		
Categoria6- Recuperi da privati	3.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00		
Totale Titolo IV	56.640.052,00	57.050.552,00	15.545.500,00	489.249,71	487.925,48

LE ENTRATE PER ACCENZIONE DI PRESTITI

Si riportano le più significative per categoria:

Descrizione	Bilancio			Accertamenti al 27-09-2013	REVERSALI al 27-09-2013
	Iniziale	Assestato	Proiezione al 31-12-2013		
Categoria 1: Anticipazione di cassa	4.683.791,65	4.683.791,65	7.806.319,41		
Categoria 2: Mutui Brevi , Abbattimenti edilizi	100.000,00	400.000,00	400.000,00		
Categoria 3: Accensione prestiti Mutuo per debiti 2012		3.414.404,76	3.414.404,76	1707.202,38	1.707.202,38
Categoria 4 -	0	0	0	0	0
Totale Titolo V	4.783.791,65	8.498.196,41	11.620.724,17	1.707.202,38	1.707.202,38

ANALISI DELLE SPESE

Le uscite del Comune sono costituite da spese di parte corrente, in conto capitale, rimborso di prestiti e da movimenti di risorse effettuate per conto terzi.

LE SPESE CORRENTI

Le spese correnti (titolo 1) vengono classificate secondo una logica organizzativa di tipo funzionale (funzioni e servizi), all'interno della quale i fattori produttivi sono allocati in base alla loro natura economica (costi per il personale, acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, trasferimenti, oneri finanziari, imposte e tasse, oneri straordinari della gestione corrente, ammortamenti finanziari, fondi svalutazione crediti, fondo di riserva).

Secondo la destinazione funzionale attribuita, le spese correnti vengono suddivise nelle seguenti funzioni: amministrazione gestione e controllo; giustizia; polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo economico; servizi produttivi.

Il prospetto successivo riporta il totale delle uscite del titolo I stanziato per l'esercizio 2013, suddivise in funzioni. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in valori percentuali, indica la rilevanza delle singole voci sul totale generale.

Al fine di meglio comprendere la situazione dell'equilibrio corrente del bilancio di previsione 2013, si specifica inoltre che una parte di entrate correnti è stato stanziato per il finanziamento della spesa in conto capitale.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE: COMPETENZA 2013

fonti finanziarie: riepilogo degli stanziamenti di spese di competenza al 27 settembre 2013

Classificazione delle spese	Previsione iniziale	Previsione attuale	Proiezioni al 31/12	Scostamento
TIT. 1 -Spese correnti	15.487.362,43	16.595.051,03	16.750.000,00	1.262.637,57
TIT. 2 -Spese in conto capitale	56.507.487,00	57.258.450,21	17.996.191,53	-39.056.795,47
TIT. 3 -Spese rimborso di prestiti	5.302.166,26	9.016.571,02	12.139.098,78	3.714.404,76
Totale delle spese	77.297.015,69	82.870.062,26	46.885.290,31	34.079.753,14

fonti finanziarie: riepilogo degli stanziamenti di spese in conto residui al 27 settembre 2013

Classificazione delle spese	Previsione iniziale	Previsione attuale	Proiezioni al 31/12	Scostamento
TIT. 1 -Spese correnti	10.226.248,39	10.226.248,39	10.226.248,39	
TIT. 2 -Spese in conto capitale	15.677.827,74	15.677.827,74	15.677.827,74	
TIT. 3 -Spese rimborso di prestiti	287.366,50	287.366,50	287.366,50	
Totale delle spese	26.191.441,63	26.191.441,63	26.191.441,63	

GESTIONE IMPEGNI DI SPESE IN CONTO RESIDUI

Voce di Bilancio parte spesa	Impegni al 27 settembre 2013	Proiezione Impegni al 31 Dicembre 2013	Mandati al 27 settembre 2013
Titolo I - SPESA CORRENTE	10.226.807,65	16.750.000,00	6.542.943,89
Titolo III - RIMBORSO PRESTITI	259.883,54	518.374,61	259.883,54
TOTALE SPESA CORRENTE	10.486.691,19	17.268.374,71	6.802.827,43
TITOLO II	454.666,90	17.450.691,53	63.815,51
TITOLO III – ANTICIPAZIONE CASSA-rimborsi		11.620.724,17	
TOTALE COMPLESSIVO SPESA	21.428.049,28	46.885.290,31	6.866.642,94

ANALISI DEL BILANCIO PER CATEGORIE DI INTERVENTO

Descrizione	Int.	Bilancio Assestato	Impegni al 27-09-2013	Mandati al 27-09-13	Percentuale di incidenza
Personale	1	3.250.199,99	2.048.473,71	2.045.482,15	19,59
Beni e materie prime	2	260.364,00	133.621,47	49.671,22	1,57
Servizi	3	9.503.183,92	6.827.050,48	3.543.096,44	57,27
Beni di terzi	4	167.057,06	144.202,90	95.045,81	1,01
Trasferimenti	5	1.443.255,65	519.823,15	302.502,71	8,70
Interessi	6	437.641,00	212.626,59	212.626,59	2,64
Imposte e tasse	7	286.477,99	158.282,10	151.440,10	1,73
Oneri straordinari	8	314.632,86	182.726,85	142.988,87	1,90
Fondo svalutaz. Cred.	10	902.516,37			5,44
Fondo di riserva	11	29.722,92			0,18
TOTALE		16.595.051,76	10.226.807,25	6.542.943,89	100,00

LA SPESA DEL PERSONALE

L'incidenza della spesa di personale su spesa corrente:

L'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 (a sua volta integrato dall'art. 14, comma 9 della L. 122/2010), recita: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".

L'art. 20, comma 9 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111 del 15 luglio 2011 stabilisce che "Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari."

L'art. 28 comma 11-quater. del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che "All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, le parole: «40%» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»".

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Di importo complessivo significativo lo stanziamento di spesa per il personale, comunque esso è contenuto nei limiti normativi previsti dalla normativa, cioè inferiore a quello dell'anno precedente.

Gli stanziamenti per la spesa del personale a tempo determinato e collaborazioni è previsto nel rispetto del limite del 50% della spesa del 2009.

L'indice consolidato (della spesa di personale sulla spesa corrente calcolato ai sensi di quanto sopra detto è risultato al di sotto del 40%.

GLIAMMORTAMENTI

Non si è provveduto alla iscrizione di quote di ammortamento, nel bilancio 2013, ai sensi dell'art. 167 Dlgs 267/00, così come risulta modificato dall' art. 27 della L. 448/01 (Legge Finanziaria per il 2002) .

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

L'articolo 6, comma 17, del decreto legge n. 95/2012, meglio conosciuto come decreto "spendig review" stabilisce che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 gli enti locali devono iscrivere nel bilancio di previsione un "fondo svalutazione crediti" non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

L'importo stanziato a tale titolo rappresenta l'accantonamento di somme per fronteggiare eventuali situazioni di insolvenza di crediti di parte corrente.

Il fondo è stato aumentato dell'ulteriore 25% avendo l'Ente fatto ricorso all'anticipazione per il pagamento dei debiti al 31-12-2012 con la CDP.

IL FONDO DIRISERVA

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 del d.l. n. 174/2012 integra le disposizioni previste dall'articolo 166 del TUEL, in tema di formazione e di utilizzo del fondo di riserva.

L'articolo 166 prevede che, nel bilancio di previsione annuale, sia iscritto un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti, inizialmente previste in bilancio. Tale fondo è utilizzabile nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa correnti si rivelano insufficienti. L'utilizzo avviene con deliberazione dell'organo esecutivo, da comunicare all'organo consiliare nei tempi previsti dal regolamento di contabilità.

La lett. g) introduce due nuovi commi all'articolo 166, diretti:

-a riservare, almeno la metà della quota minima del fondo di riserva alla copertura di spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione determini danni certi per l'ente – nuovo comma 2-bis;

-ad aumentare il limite minimo stabilito, nell'ipotesi in cui l'ente locale si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL, cioè nel caso in cui si è deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione, per il finanziamento di spese correnti o si sia deliberata l'anticipazione di tesoreria. In questi casi il limite minimo del fondo, si incrementa dallo 0,30 allo 0,45 del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio – nuovo comma 2-ter;

Il fondo è stato utilizzato per esigenze straordinarie di bilancio.

L'analisi delle spese correnti di competenza per funzioni:

si riportano le più significative per categoria:

Descrizione	Bilancio			Impegni	Mandati
	Iniziale	Assestato	Proiezione al 31-12-2013	al 27-09-2013	al 27-09-2013
Funzione 1 - Generali di amministr e controllo	4.619.853,86	5.182.737,02	5.232.737,02	2.680.498,54	2.182.407,16
Funzione 2 - Giustizia	38.400,00	33.060,00	38.008,97	24.660,00	14.278,34
Funzione 3 - Polizia Loc.	1.037.161,49	1.153.612,12	1.173.612,12	737.224,04	657.495,10
Funzione 4 - Pubbl. Istr.	1.219.189,83	1.205.668,92	1.235.668,92	988.399,78	521.801,31
Funzione 5 - Cultura	215.500,00	211.140,00	211.140,00	4.740,00	422,27
Funzione 6 - Sport	75.076,86	82.676,86	82.676,86	54.208,67	43.381,67
Funzione 7 - Turismo	223.364,78	531.107,41	531.107,41	132.818,22	61.283,68
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	848.351,02	875.162,06	925.162,06	777.422,88	390.360,23
Funzione 9 - Territorio e ambiente	6.190.497,61	6.309.209,75	6.309.209,75	4.320.542,34	2.426.242,18
Funzione 10 - Sociale	915.530,69	885.771,51	885.771,51	423.264,83	174.076,72
Funzione 11 - Economico	104.436,29	124.905,38	124.905,38	83.028,35	71.195,23
Funzione 12 -	0	0	0	0	0
Totale	15.487.362,43	16.595.051,03	16.750.000,00	10.226.807,65	6.542.051,03

L'analisi delle spese correnti in conto residui per funzioni:

si riportano le più significative per categoria:

Descrizione	Bilancio	Impegni	Mandati
	Iniziale	al 27-09-2013	al 27-09-2013

Funzione 1 - Generali di amministr e controllo	2.648.179,05	2.648.179,05	1.221.359,36
Funzione 2 - Giustizia	13.018,13	13.048,13	11.247,37
Funzione 3 - Polizia Loc.	490.291,82	490.291,82	147.651,15
Funzione 4 - Pubbl. Istr.	771.850,68	771.850,68	567.888,83
Funzione 5 - Cultura	135.280,58	135.280,58	109.271,22
Funzione 6 - Sport	11.688,46	11.688,46	8.266,89
Funzione 7 - Turismo	200.887,68	200.887,68	152.262,98
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	193.529,20	193.529,20	86.679,07
Funzione 9 - Territorio e ambiente	4.277.128,60	4.277.128,60	2.354.081,42
Funzione 10 - Sociale	1.449.021,14	1.449.021,14	189.146,55
Funzione 11 - Economico	4.355,64	4.355,64	
Funzione 12 -	30.987,41	30.987,41	
Totale	10.226.248,39	10.226.248,39	4.847.854,84

LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che il Comune intende realizzare, o quanto meno attivare, nel corso dell'esercizio; appartengono a questa categoria gli interventi per l'acquisizione di beni immobili, di beni mobili, di attrezzature e macchine, i trasferimenti di capitale, le partecipazioni azionarie, i conferimenti di capitale, gli espropri e servitù onerose, gli in carichi professionali esterni, le concessioni di crediti e anticipazioni.

Per una dettagliata illustrazione delle opere pubbliche per il triennio 2013/2015, si rinvia al piano di cui all' art. 14 L. 109/94, e sue m. i., allegato alla deliberazione di approvazione del bilancio.

L'analisi delle spese in conto capitale di competenza per funzioni:

si riportano le più significative per categoria:

Descrizione	Bilancio			Impegni al 27-09-2013	Mandati al 27-09-2013
	Iniziale	Assestato	Proiezione al 31-12-2013		
Funzione 1 - Generali di amministr e controllo	3.310.317,11	3.350.317,11	500.000,00	76.282,66	2.933,79
Funzione 2 - Giustizia	3.500,00	9.159,24	9.159,24	3500,00	
Funzione 3 - Polizia Loc.	43.000,00	43.000,00	43.000,00	3.236,75	
Funzione 4 - Pubbl. Istr.	2.403.500,00	2.403.500,00	800.000,00	4.250,86	2.238,73
Funzione 5 - Cultura	0	0	0	0	0
Funzione 6 - Sport	6.452.000,00	6.452.000,00	600.000,00	5.679,59	
Funzione 7 - Turismo	0	0	0	0	0
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	27.584.273,49	27.595.273,49	2.000.000,00	96.089,55	28.107,41
Funzione 9 - Territorio e ambiente	12.180.896,40	12.772.896,40	12.772.896,40	221.277,47	35.535,58
Funzione 10 - Sociale	4.520.000,00	4.550.000,00	1.188.831,92	44.350,02	0
Funzione 11 - Economico	0	0	0	0	0
Funzione 12 -	10.000,00	82.303,97	82.303,97		
Totale	56.507.487,00	57.258.450,21	17.996.191,53	454.666,90	68.815,51

L'analisi delle spese correnti in conto residui per funzioni:

si riportano le più significative per categoria:

Descrizione	Bilancio	Impegni	Mandati
	Iniziale	al 27-09-2013	al 27-09-2013
Funzione 1 - Generali di amministr e controllo	2.648.179,05	2.648.179,05	1.221.359,36
Funzione 2 - Giustizia	13.018,13	13.048,13	11.247,37
Funzione 3 - Polizia Loc.	490.291,82	490.291,82	147.651,15
Funzione 4 - Pubbl. Istr.	771.850,68	771.850,68	567.888,83
Funzione 5 - Cultura	135.280,58	135.280,58	109.271,22
Funzione 6 - Sport	11.688,46	11.688,46	8.266,89
Funzione 7 - Turismo	200.887,68	200.887,68	152.262,98
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	193.529,20	193.529,20	86.679,07
Funzione 9 - Territorio e ambiente	4.277.128,60	4.277.128,60	2.354.081,42
Funzione 10 - Sociale	1.449.021,14	1.449.021,14	189.146,55
Funzione 11 - Economico	4.355,64	4.355,64	
Funzione 12 -	30.987,41	30.987,41	
Totale	10.226.248,39	10.226.248,39	4.847.854,84

LE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Le spese per il rimborso della quota capitale dei prestiti concorrono all'equilibrio di parte corrente e costituiscono elemento di valutazione della rigidità del bilancio.

Spese in conto capitale Rimborso anticipazioni di cassa

Rimborso finanziamenti a breve termine

Rimborso quota capitale mutui e prestiti

Rimborso prestiti obbligazionari

Rimborso quota capitale deb.plur.

L'Ente nel 2012 ha estinto mutui per l'importo di circa € 193.000,00, corrispondente al taglio delle attribuzioni statali (€ 187.583,76).

Si riportano le più significative per categoria:

Descrizione	Bilancio			Accertamenti	REVERSALI
	Iniziale	Assestato	Proiezione al 31-12-2013	al 27-09-2013	al 27-09-2013
Anticipazione cassa	4.683.791,65	4.683.791,65	7.806.319,41		
Rimborso prestiti Abbattimenti	100.000,00	400.000,00	400.000,00		
Estinzione mutui	518.374,61	518.374,61	518.374,61		
Anticipazione Estinzione debiti		3.414.404,76	3.414.404,76	259.883,54	259.883,54
Totale Titolo III	5.301.166,26	9.016.571,02	12.139098,78	259.883,54	259.883,54

IL BILANCIO PLURIENNALE E LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Con il DPR 194/96 e poi con il DPR 326/98 sono stati approvati i modelli di Bilancio Pluriennale e di Relazione Previsionale e Programmatica obbligatori per tutti gli Enti Locali.

Il bilancio pluriennale risponde ad una logica contabile di tipo autorizzatorio, costituendo strumento indispensabile per l'effettuazione dell'attività programmatica dell'Ente. Esso è stato costruito sulla base di ipotesi di invarianza delle aliquote e tariffe tributarie e patrimoniali, ma tenendo conto degli effetti del processo inflazionistico sui dati di previsione.

La Relazione Previsionale e Programmatica è stata costruita per programmi, a loro volta strutturati per assessorati e quindi per centri di responsabilità. È suddivisa in sei sezioni al fine di illustrare il complesso delle risorse, non solo finanziarie, e dei programmi dell'Amministrazione.

Per le considerazioni sopra esposte si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013, nonché sulla relazione previsionale e programmatica, sul programma degli investimenti e sul bilancio pluriennale 2013/2015 all'esame del Consiglio Comunale.

SOCIETA' PARTECIPATE

Il Liquidatore della società Capaccio Paestum Servizi ha presentato la relazione dello stato economico al 15 agosto 2013 riportante sopravveniente attive superiore alla perdita del Bilancio 2012.

Il Bilancio 2012 del CST Sistemi Sud chiude in utile. La Direzione ha comunicato che la relazione semestrale 2013, all'attenzione del C.'d.A' e del Collegio dei Revisori e della Sottocommissione di controllo analogo evidenzia una corretta gestione amministrativa ed economica.

DISPONIBILITA' DI CASSA

La mancata riscossione delle poste di entrate alle relative scadenze è causa, da molti anni, al differimento dei pagamenti di oltre otto mesi dall'acquisizione;

Si è provveduto a comunicare ai responsabili di Servizio titolari di PEG che a causa dell'utilizzo delle disponibilità derivanti dall'anticipazione di cassa nei limiti massimi, per il pagamento dei residui e delle spese di competenza indifferibili e ritenute prioritarie dall'Amministrazione, non consente di elaborare il piano dei pagamenti per l'anno 2013 e quindi stabile le spese che potrebbero essere autorizzate in base alle disponibilità di cassa giacenti. Di conseguenza la firma degli impegni di spesa da parte di questo servizio

finanziario non autorizza, i Responsabili titolari di PEG, l'affidamento di forniture/lavori e servizi. Per cui costoro saranno Responsabili degli eventuali danni (interessi e spese legali) causati in base a quanto previste dal D.L. 231/2002, dal D.Lgs. 123/2011 e 35/2012. Inoltre si è chiesto di sospendere qualsiasi iniziativa, non indispensabile, che potesse compromettere ulteriormente l'attuale situazione economica di cassa.

Si ritiene indispensabile, considerata la mancata applicazione dall'anno 2014 del nuovo ordinamento contabile di competenza e di cassa, che i Responsabili di Peg, il Segretario e l'Amministrazione concordino un piano di lavoro per formulare il Piano di Pagamento 2013/2014, che consenta questo Servizio finanziario di programmare i pagamenti in base alle disponibilità di cassa, per non essere pressato da continui solleciti di pagamento da parte dei fornitori e da accese discussioni che in più occasioni si sono trasformati in serie minacce, creando un clima di tensione che non permette di lavorare con serenamente.

L'Anticipazione per il pagamento dei debiti 2012 e l'ulteriore anticipazione di cassa ha dato solo una boccata d'ossigeno, in quanto non si riesce a frenare la morosità nei pagamenti. La problematica va affrontata dalla parte degli incassi. La morosità dei crediti si è attestata per la competenza annua al 60% annua ed per gli anni precedenti al 40%. Non viene data la giusta considerazione al problema.

Occorre immediatamente intensificare e ripristinare tutte le attività assegnate al personale del servizio tributi affinché tempestivamente e senza nessun indugio, questi solleciti ed ingiungano ai contribuenti morosi il pagamento di quanto dovuto ed, inoltre, costituire un task force a cui affidare le grandi utenze produttive e non che utilizzano sistemi di elusioni mediante continui fitto d'azienda con nuove società ed infine di architettare tecniche di persuasione al pagamento per coloro che nonostante avvisi, ingiunzioni, rateizzazioni e forse anche pignoramenti continuano a non versare come, ad esempio, la sospensione del servizio porta a porta, ecc..

La Società di recupero crediti Soget non sta ottenendo dalle attività coattive risultati soddisfacenti. Negli incontri sono emerse una serie di criticità nelle azioni di recupero tra cui la consuetudine rateizzare il debito per difficoltà economiche. Procrastinare gli incassi significa procrastinare ulteriormente anche i pagamenti. Il cane che si morde la coda, senza la rateizzazione i contribuenti non sono nelle condizioni economiche di pagare l'intero debito e l'attivazione delle procedure di pignoramento mobiliare ed immobiliare dei beni non producono cassa.

Anticipazione di Cassa

La G. C. con atto n. 146 del 15/04/2013 ha deliberato l'integrazione di cassa prevista dall'art. 222 del D.Lgs 267/2000, nel limite massimo di 5/12 dei primi tre titoli dell'entrata come disposto dall'art.1, comma 6, del D.L. 35/2013, per l'importo di € 3.122.527,76 da reintegrare entro il 30 settembre 2013 con la quota parte di IMU incassate con la prima rata del 2013.

La disponibilità di cassa attuale (comprensive dell'accredito del Fondo solidarietà) sarà assorbita dai pagamenti per le spese dei servizi indispensabili e per le somme sollecitate dai fornitori per cui il Tesoriere non sarà in grado di reintegrare entro il 30 settembre i fondi vincolati utilizzati per l'anticipazione.

Inventario e Patrimonio

I dati relativi all'inventario dei beni comunali, continuano ad essere aggiornati dai valori contabili rilevati dalla documentazione fornita dai vari Uffici, senza tener conto della reale consistenza degli stessi. Si ritiene necessario, oltre a potenziare il " Servizio Inventario e Patrimonio", redigere un piano per la rilevazione e l'utilizzo dei beni di proprietà dell'Ente, che consenta di reperire nuove entrate patrimoniali.

Debiti fuori Bilancio.

La Responsabile al Contenzioso ha trasmesso gli atti relativi ad un debito fuori bilancio di importo considerevole, chiedendone il riconoscimento al Consiglio, poiché scaturente da sentenza esecutiva, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000. La G.C. ha deliberato il conferimento di incarico legale per presentare ricorso per Cassazione non ritenendo giuste le motivazioni riportate in sentenza. Qualora il Consiglio, dovesse decidere il riconoscimento per l'attivazione delle procedure di esecuzione del pagamento, la copertura finanziaria potrà essere data dalle maggiori entrate derivanti dagli accertamenti emessi dalla Soget o dall'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione disponibile. In questo caso sarà opportuno

e conveniente chiedere alla controparte la dilazione del pagamento in più annualità, con apposito atto transattivo, in modo da avere le disponibilità di cassa e non incidere negativamente in una sola annualità sul raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.

Dai risultati delle verifiche e dall'esame e valutazione degli stessi non sono emersi motivi che richiedono misure di riequilibrio del bilancio 2013.

Si ritiene invece necessario, in attesa della decisione definitiva del Governo in materia di IMU, TARES e Fondo di Solidarietà, rimandare qualsiasi iniziativa che impatti negativamente sul Bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carmine Vertullo)



COMUNE DI CAPACCIO
SINTESI DELLE ENTRATE - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013

Pag. 1

		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	ACCERTAMENTI	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	
Avanzo di Amministrazione		1.041.513,90	=====	=====	=====	
Fondo iniziale di cassa		4.916.153,56	=====	=====	=====	
Titolo I - Entrate tributarie						
Categoria 1 Imposte	RS	2.412.756,54	2.412.756,54	540.300,46	1.872.456,08	
	CP	5.324.175,58	5.204.137,69	2.228.439,27	2.975.698,42	
Categoria 2 Tasse	RS	9.895.460,07	9.895.460,07	1.366.268,83	8.529.191,24	
	CP	5.702.972,57	4.673.177,72	628.008,66	4.045.169,06	
Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	50.582,58	50.582,58	453,93	50.128,65	
	CP	2.473.965,56	1.618.725,91	1.618.725,91	0,00	
TOTALE TITOLO I		RS	12.358.799,19	12.358.799,19	1.907.023,22	10.451.775,97
	CP	13.501.113,71	11.496.041,32	4.475.173,84	7.020.867,48	
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti						
Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	RS	128.686,47	128.686,47	0,00	128.686,47	
	CP	65.391,45	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	RS	350.167,94	350.167,94	0,00	350.167,94	
	CP	223.342,55	0,00	0,00	0,00	
Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	RS	302.183,19	302.183,19	7.910,52	294.272,67	
	CP	72.410,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO II		RS	781.037,60	781.037,60	7.910,52	773.127,08
	CP	361.144,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo III - Entrate extratributarie						
Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	RS	7.701.282,47	7.701.282,47	422.590,69	7.278.691,78	
	CP	1.871.331,26	283.487,56	212.750,63	70.736,93	
Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	RS	168.331,19	168.331,19	76.446,47	91.884,72	
	CP	242.504,32	45.995,67	45.995,67	0,00	
Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	13.000,00	3.299,98	3.299,98	0,00	
Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 5 Proventi diversi	RS	517.417,35	518.197,06	75.317,60	442.879,46	
	CP	290.716,66	49.837,60	29.486,80	20.350,80	
TOTALE TITOLO III		RS	8.387.031,01	8.387.810,72	574.354,76	7.813.455,96
	CP	2.417.552,24	382.620,81	291.533,08	91.087,73	

		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	ACCERTAMENTI	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali	RS	643.004,89	643.004,89	89.607,93	553.396,96	
	CP	60.500,00	46.840,75	46.290,75	550,00	
Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	118.054,52	118.054,52	0,00	118.054,52	
	CP	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	RS	780.148,28	780.148,28	0,00	780.148,28	
	CP	34.008.587,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti	RS	888.269,87	888.269,87	62.232,18	826.037,69	
	CP	8.981.465,00	442.408,96	441.634,73	774,23	
Categoria 6 Riscossione di crediti	RS	287.366,50	287.366,50	0,00	287.366,50	
	CP	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV		RS	2.716.844,06	2.716.844,06	151.840,11	2.565.003,95
	CP	57.050.552,00	489.249,71	487.925,48	1.324,23	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
Categoria 1 Anticipazioni di cassa	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.683.791,65	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2 Finanziamenti a breve termine	RS	60.633,02	60.633,02	0,00	60.633,02	
	CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 3 Assunzione di mutui e prestiti	RS	476.729,73	476.729,73	15.364,22	461.365,51	
	CP	3.414.404,76	1.707.202,38	1.707.202,38	0,00	
Categoria 4 Emissione di prestiti obbligazionari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO V		RS	537.362,75	537.362,75	15.364,22	521.998,53
	CP	8.498.196,41	1.707.202,38	1.707.202,38	0,00	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi						
	RS	2.228.670,61	2.228.670,61	730.485,71	1.498.184,90	
	CP	9.368.782,95	1.647.709,50	1.410.908,70	236.800,80	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	27.009.745,22	27.010.524,93	3.386.978,54	23.623.546,39
	CP	92.238.855,21	15.722.823,72	8.372.743,48	7.350.080,24	

SINTESI DELLE SPESE - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013

		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	
Disavanzo di amministrazione		0.00	=====	=====	=====	
Titolo I - Spese correnti						
Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	RS	104.448,73	104.448,73	38.472,82	65.975,91	
	CP	368.142,18	286.438,95	267.637,06	18.801,89	
Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione	RS	791.473,55	791.473,55	368.415,91	423.057,64	
	CP	1.032.486,35	723.992,62	539.608,30	184.384,32	
Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	RS	67.097,80	67.097,80	26.652,30	40.445,50	
	CP	359.867,35	201.673,95	196.281,55	5.392,40	
Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	661.504,28	661.504,28	395.904,50	265.599,78	
	CP	413.251,35	302.589,31	184.892,28	117.697,03	
Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	325.342,71	325.342,71	170.277,80	155.064,91	
	CP	605.942,39	361.730,33	321.064,39	40.665,94	
Servizio 01 06 Ufficio tecnico	RS	59.224,19	59.224,19	16.478,96	42.745,23	
	CP	239.076,88	146.442,90	116.119,79	30.323,11	
Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	RS	76.182,93	76.182,93	10.768,65	65.414,28	
	CP	251.781,98	170.699,93	159.296,71	11.403,22	
Servizio 01 08 Altri servizi generali	RS	562.904,86	562.904,86	194.388,42	368.516,44	
	CP	1.912.188,54	487.155,55	397.507,08	89.648,47	
TOTALE FUNZIONE 1		RS	2.648.179,05	2.648.179,05	1.221.359,36	1.426.819,69
		CP	5.182.737,02	2.680.723,54	2.182.407,16	498.316,38
Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia						
Servizio 02 01 Uffici giudiziari	RS	13.048,13	13.048,13	11.247,37	1.800,76	
	CP	33.060,00	24.660,00	14.278,34	10.381,66	
Servizio 02 02 Casa circondariale ed altri servizi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 2		RS	13.048,13	13.048,13	11.247,37	1.800,76
		CP	33.060,00	24.660,00	14.278,34	10.381,66
Funzione 3 Funzioni di polizia locale						
Servizio 03 01 Polizia municipale	RS	490.291,82	490.291,82	147.651,15	342.640,67	
	CP	1.153.612,12	737.224,04	657.495,10	79.728,94	
Servizio 03 02 Polizia commerciale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 03 03 Polizia amministrativa	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 3		RS	490.291,82	490.291,82	147.651,15	342.640,67
		CP	1.153.612,12	737.224,04	657.495,10	79.728,94
Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 04 01 Scuola materna	RS	26.709,91	26.709,91	18.480,77	8.229,14	
	CP	49.386,54	34.970,69	22.135,92	12.834,77	
Servizio 04 02 Istruzione elementare	RS	171.957,21	171.957,21	122.905,79	49.051,42	
	CP	253.356,78	194.766,94	117.595,28	77.171,66	

		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
Servizio 04 03 Istruzione media	RS	56.557,96	56.557,96	27.286,76	29.271,20
	CP	56.536,00	40.594,68	24.362,14	16.232,54
Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e d altri servizi	RS	516.625,60	516.625,60	399.215,51	117.410,09
	CP	846.389,60	718.067,47	357.707,97	360.359,50
TOTALE FUNZIONE 4	RS	771.850,68	771.850,68	567.888,83	203.961,85
	CP	1.205.668,92	988.399,78	521.801,31	466.598,47
Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali					
Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche	RS	465,20	465,20	200,00	265,20
	CP	1.200,00	300,00	207,27	92,73
Servizio 05 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	RS	134.815,38	134.815,38	109.071,22	25.744,16
	CP	209.940,00	4.440,00	215,00	4.225,00
TOTALE FUNZIONE 5	RS	135.280,58	135.280,58	109.271,22	26.009,36
	CP	211.140,00	4.740,00	422,27	4.317,73
Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
Servizio 06 01 Piscine comunali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	RS	10.313,61	10.313,61	8.266,89	2.046,72
	CP	47.697,70	30.265,53	19.438,53	10.827,00
Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	RS	1.374,85	1.374,85	0,00	1.374,85
	CP	34.979,16	23.943,14	23.943,14	0,00
TOTALE FUNZIONE 6	RS	11.688,46	11.688,46	8.266,89	3.421,57
	CP	82.676,86	54.208,67	43.381,67	10.827,00
Funzione 7 Funzioni nel campo turistico					
Servizio 07 01 Servizi turistici	RS	5.781,74	5.781,74	5.281,73	500,01
	CP	38.516,90	24.486,56	12.223,99	12.262,57
Servizio 07 02 Manifestazioni turistiche	RS	195.105,94	195.105,94	146.981,25	48.124,69
	CP	492.590,51	108.331,66	49.059,69	59.271,97
TOTALE FUNZIONE 7	RS	200.887,68	200.887,68	152.262,98	48.624,70
	CP	531.107,41	132.818,22	61.283,68	71.534,54
Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti					
Servizio 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	RS	25.165,85	25.165,85	12.862,20	12.303,65
	CP	302.940,77	205.305,42	180.149,90	25.155,52
Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi	RS	168.363,35	168.363,35	73.816,87	94.546,48
	CP	512.221,29	512.117,46	210.210,33	301.907,13
Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTALE FUNZIONE 8	RS	193.529,20	193.529,20	86.679,07	106.850,13
	CP	875.162,06	777.422,88	390.360,23	387.062,65

		RESIDUI CONSER- E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio	RS	35.486,10	35.486,10	15.942,61	19.543,49
	CP	249.737,58	183.249,44	169.791,53	13.457,91
Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare	RS	27,60	27,60	0,00	27,60
	CP	400,00	229,90	0,00	229,90
Servizio 09 03 Servizi di protezione civile	RS	40.646,14	40.646,14	32.987,66	7.658,48
	CP	64.585,34	32.288,25	6.258,08	26.030,17
Servizio 09 04 Servizio idrico integrato	RS	708.830,53	708.830,53	370.719,58	338.110,95
	CP	912.302,76	671.163,40	502.286,87	168.876,53
Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti	RS	3.444.221,75	3.444.221,75	1.913.274,29	1.530.947,46
	CP	4.762.174,16	3.135.940,41	1.688.593,18	1.447.347,23
Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	RS	47.916,48	47.916,48	21.157,28	26.759,20
	CP	320.009,91	297.670,94	59.312,52	238.358,42
TOTALE FUNZIONE 9	RS	4.277.128,60	4.277.128,60	2.354.081,42	1.923.047,18
	CP	6.309.209,75	4.320.542,34	2.426.242,18	1.894.300,16
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale					
Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	RS	346.097,53	346.097,53	61.306,68	284.790,85
	CP	116.000,00	86.379,80	27.028,00	59.351,80
Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	RS	155.535,07	155.535,07	95.415,08	60.119,99
	CP	116.683,52	100.047,56	0,00	100.047,56
Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	RS	908.845,02	908.845,02	22.009,20	886.835,82
	CP	480.395,17	192.484,79	106.630,13	85.854,66
Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	38.543,52	38.543,52	10.415,59	28.127,93
	CP	172.692,82	44.352,68	40.418,59	3.934,09
TOTALE FUNZIONE 10	RS	1.449.021,14	1.449.021,14	189.146,55	1.259.874,59
	CP	885.771,51	423.264,83	174.076,72	249.188,11
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
Servizio 11 01 Affissioni e pubblicita'	RS	3.423,39	3.423,39	0,00	3.423,39
	CP	28.296,18	18.848,62	18.848,62	0,00
Servizio 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	350,00	50,00	0,00	50,00
Servizio 11 03 Mattatoio e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	40,38	20,19	20,19	0,00
Servizio 11 04 Servizi relativi all'industria	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio	RS	932,25	932,25	0,00	932,25
	CP	96.218,82	64.109,54	52.326,42	11.783,12
Servizio 11 06 Servizi relativi all'artigianato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 07 Servizi relativi all'agricoltura	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 11	RS	4.355,64	4.355,64	0,00	4.355,64
	CP	124.905,38	83.028,35	71.195,23	11.833,12

		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi					
Servizio 12 01 Distribuzione gas	RS	0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	0.00	0.00	0.00	0.00
Servizio 12 02 Centrale del latte	RS	0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	0.00	0.00	0.00	0.00
Servizio 12 03 Distribuzione energia elettrica	RS	0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	0.00	0.00	0.00	0.00
Servizio 12 04 Teleriscaldamento	RS	0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	0.00	0.00	0.00	0.00
Servizio 12 05 Farmacie	RS	30.987,41	30.987,41	0.00	30.987,41
	CP	0.00	0.00	0.00	0.00
Servizio 12 06 Altri servizi produttivi	RS	0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE FUNZIONE 12	RS	30.987,41	30.987,41	0.00	30.987,41
	CP	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE TITOLO I					
	RS	10.226.248,39	10.226.248,39	4.847.854,84	5.378.393,55
	CP	16.595.051,03	10.227.032,65	6.542.943,89	3.684.088,76
Titolo II - Spese in conto capitale					
Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	RS	0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	0.00	0.00	0.00	0.00
Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione	RS	0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	0.00	0.00	0.00	0.00
Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	RS	0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	3.000.000,00	0.00	0.00	0.00
Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	0.00	0.00	0.00	0.00
Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	2.252.315,75	2.252.315,75	825.178,63	1.427.137,12
	CP	250.317,11	76.282,66	2.933,79	73.348,87
Servizio 01 06 Ufficio tecnico	RS	39.442,74	39.442,74	0.00	39.442,74
	CP	0.00	0.00	0.00	0.00
Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	RS	0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	0.00	0.00	0.00	0.00
Servizio 01 08 Altri servizi generali	RS	554,52	554,52	0.00	554,52
	CP	100.000,00	0.00	0.00	0.00
TOTALE FUNZIONE 1	RS	2.292.313,01	2.292.313,01	825.178,63	1.467.134,38
	CP	3.350.317,11	76.282,66	2.933,79	73.348,87
Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia					
Servizio 02 01 Uffici giudiziari	RS	3.785,51	3.785,51	0.00	3.785,51
	CP	9.159,24	3.500,00	0.00	3.500,00
Servizio 02 02 Casa circondariale ed altri servizi	RS	0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	0.00	0.00	0.00	0.00

		RESIDUI CONSER- E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
TOTALE FUNZIONE 2	RS	3.785,51	3.785,51	0,00	3.785,51
	CP	9.159,24	3.500,00	0,00	3.500,00
Funzione 3 Funzioni di polizia locale					
Servizio 03 01 Polizia municipale	RS	93.272,32	93.272,32	27.030,45	66.241,87
	CP	43.000,00	3.236,75	0,00	3.236,75
Servizio 03 02 Polizia commerciale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 03 03 Polizia amministrativa	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS	93.272,32	93.272,32	27.030,45	66.241,87
	CP	43.000,00	3.236,75	0,00	3.236,75
Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica					
Servizio 04 01 Scuola materna	RS	208.948,54	208.948,54	24.362,61	184.585,93
	CP	4.500,00	4.250,86	2.238,73	2.012,13
Servizio 04 02 Istruzione elementare	RS	1.047.984,87	1.047.984,87	159.128,09	888.856,78
	CP	1.994.500,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04 03 Istruzione media	RS	74.158,03	74.158,03	15.536,54	58.621,49
	CP	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e d altri servizi	RS	15.422,20	15.422,20	6.700,34	8.721,86
	CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS	1.346.513,64	1.346.513,64	205.727,58	1.140.786,06
	CP	2.403.500,00	4.250,86	2.238,73	2.012,13
Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni cultur- ali					
Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 05 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 5	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
Servizio 06 01 Piscine comunali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	6.445.000,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	RS	71.732,77	71.732,77	4.047,88	67.684,89
	CP	7.000,00	5.679,59	0,00	5.679,59
Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 6	RS	71.732,77	71.732,77	4.047,88	67.684,89
	CP	6.452.000,00	5.679,59	0,00	5.679,59

		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
Funzione 7 Funzioni nel campo turistico					
Servizio 07 01 Servizi turistici	RS	2.125,29	2.125,29	2.045,29	80,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 07 02 Manifestazioni turistiche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 7	RS	2.125,29	2.125,29	2.045,29	80,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti					
Servizio 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	RS	8.778.895,73	8.778.895,73	590.906,68	8.187.989,05
	CP	22.902.768,00	1.868,06	0,00	1.868,06
Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi	RS	182.560,16	182.560,16	52.995,54	129.564,62
	CP	4.692.505,49	94.221,49	28.107,41	66.114,08
Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 8	RS	8.961.455,89	8.961.455,89	643.902,22	8.317.553,67
	CP	27.595.273,49	96.089,55	28.107,41	67.982,14
Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio	RS	1.343.588,93	1.343.588,93	74.631,88	1.268.957,05
	CP	1.009.000,00	88.967,43	7.344,08	81.623,35
Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09 03 Servizi di protezione civile	RS	19.231,90	19.231,90	863,37	18.368,53
	CP	47.896,40	42.595,50	28.191,50	14.404,00
Servizio 09 04 Servizio idrico integrato	RS	1.082.224,80	1.082.224,80	209.652,63	872.572,17
	CP	11.548.000,00	82.218,59	0,00	82.218,59
Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti	RS	160.141,85	160.141,85	67.334,00	92.807,85
	CP	40.000,00	7.495,95	0,00	7.495,95
Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	RS	151.358,00	151.358,00	0,00	151.358,00
	CP	128.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 9	RS	2.756.545,48	2.756.545,48	352.481,88	2.404.063,60
	CP	12.772.896,40	221.277,47	35.535,58	185.741,89
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale					
Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	RS	1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	49.441,05	49.441,05	20.389,99	29.051,06
	CP	4.550.000,00	44.350,02	0,00	44.350,02

SINTESI DELLE SPESE - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013

		RESIDUI CONSER. E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
TOTALE FUNZIONE 10	RS	50.477,05	50.477,05	20.389,99	30.087,06
	CP	4.550.000,00	44.350,02	0,00	44.350,02
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
Servizio 11 01 Affissioni e pubblicita'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 03 Mattatoio e servizi connessi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 04 Servizi relativi all'industria	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 06 Servizi relativi all'artigianato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11 07 Servizi relativi all'agricoltura	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 11	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi					
Servizio 12 01 Distribuzione gas	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 02 Centrale del latte	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 03 Distribuzione energia elettrica	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 04 Teleriscaldamento	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 05 Farmacie	RS	99.606,78	99.606,78	99.606,78	0,00
	CP	72.303,97	0,00	0,00	0,00
Servizio 12 06 Altri servizi produttivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 12	RS	99.606,78	99.606,78	99.606,78	0,00
	CP	82.303,97	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	RS	15.677.827,74	15.677.827,74	2.180.410,70	13.497.417,04
	CP	57.258.450,21	454.666,90	68.815,51	385.851,39
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	RS	287.366,50	287.366,50	0,00	287.366,50
	CP	9.016.571,02	259.883,54	259.883,54	0,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	3.793.733,75	3.793.733,75	247.490,36	3.546.243,39
	CP	9.368.782,95	1.599.107,90	1.244.275,32	354.832,58

SINTESI DELLE SPESE - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013

		RESIDUI CONSER. E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	IMPEGNI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	29.985.176,38	29.985.176,38	7.275.755,90	22.709.420,48
	CP	92.238.855,21	12.540.690,99	8.115.918,26	4.424.772,73



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.
(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 4) ART. 193 D.lgs 18/08/2000, N. 267 - RICOGNIZIONE
SULLO STATO DI ATTIVAZIONE DEI PROGRAMMI
- EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

ferovul

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

ferovul

IL RESPONSABILE

Data _____

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Collegio dei Revisori

Verbale n. 8 del 30 settembre 2013

Oggi 30 settembre 2013, alle ore 14:00, presso la sede municipale di Capaccio Capoluogo, si è riunito il Collegio dei Revisori, nelle persone del Presidente, Dott. Aniello D'Uva e dei componenti Dott. Carpino Alberto e Rag. Ferraro Domenico, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

1. Art. 193 Dlgs 18/08/2000, n. 267 – Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – Equilibrio generale di bilancio;
2. Relazione per il referto semestrale del Sindaco, per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e del Presidente della Provincia.

Per il primo punto all'ordine del giorno, dopo aver esaminato la Relazione-Parere del Responsabile dei servizi Finanziari, prot. n. 35414 del 30/09/2013, la proposta di deliberazione di C.C. posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno ad Oggetto: "Art. 193 T.U.E.L. 267/2000 – Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi - Equilibrio generale di bilancio", nonché gli altri documenti allegati, provvede ad esprimere il proprio parere favorevole, che viene allegato al presente verbale con il n. 1.

Per il secondo punto all'ordine del giorno il Collegio procede all'esame della Relazione per il referto semestrale del Sindaco, per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e del Presidente della Provincia, che dopo un ampio confronto con il Segretario Comunale che sottoscrive il presente verbale per condivisione del punto due, esprime il proprio parere favorevole, suggerendo l'istituzione di un sistema di controllo di gestione. Il parere che viene allegato al presente verbale con il numero due.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 18.00.

Il presente verbale viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, all'Assessore al Bilancio ed al Responsabile del Servizio Finanziario.


Capaccio, 30 settembre 2013

IL Collegio dei revisori

Dr Aniello D'Uva


Prof. Alberto Carpino

Rag Domenico Ferraro



Il Segretario Comunale

Dott. Andrea D'amore



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Collegio dei Revisori

Verbale n. 8 del 30 settembre 2013-Allegato n. 1

Oggetto: "Art. 193 T.U.E.L. 267/2000 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi - Equilibrio generale di bilancio":

I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Capaccio (SA), nominati con delibera consiliare n. 58 del 20.06.2013,

-) Vista la nota del Responsabile del servizio Finanziario prot. n. 32420 del 05/09/2013 che ai sensi dell'art.147 quinquies del Tuel prevede il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Direttore Generale, ove previsto, del Segretario e dei Responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità;
-) vista la Relazione-Parere redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, prot. n. 35414 del 30/09/2013, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, dalla quale si rileva, tra l'altro, che rimangono inalterati gli equilibri del Bilancio e che: "...dai risultati delle verifiche e dall'esame e valutazione degli stessi non sono emersi motivi che richiedono misure di riequilibrio del bilancio 2013";
-) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
-) visto il parere favorevole, di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
-) considerato che dalla suddetta relazione-parere prot. n. 35414 del 30/09/2013, nonché dai verbali di questo collegio n. 5 del 28/08/2013 e n. 6 dell'11/09/2013, è emersa la necessità di far fronte ad un debito superiore a € 522.743,87, oltre interessi e spese di giudizio, scaturente dalla sentenza della corte d'appello di Salerno n. 186/2013, R.G. 768/07, per risarcimento occupazione illegittima del fondo oltre rivalutazione ed interessi legali;
-) considerato, altresì, che l'amministrazione comunale con deliberazione di G. C. n. 390 del 30/09/2013 ha, tra l'altro, deliberato di impugnare la suddetta sentenza della Corte d' Appello di Salerno-Sez. Civile n. 186/2013 mediante ricorso per Cassazione, affidando apposito incarico al Prof. Avv. Petteruti Carmine, poiché la citata sentenza non è ancora passata in giudicato;
-) ritenuto possibile quanto affermato dal Responsabile dell'area finanziaria nella Relazione-Parere sopra indicata, circa la possibile copertura finanziaria del debito "de quo", in quanto essa "...potrà essere data dalle maggiori entrate derivanti dagli accertamenti emessi dalla SO.GE.T. S.p.A o dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile, qualora il consiglio dovesse decidere il riconoscimento per l'attivazione delle procedure di esecuzione del pagamento;



i sottoscritti revisori esprimono parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto " Art. 193 T.U.E.L. 267/2000 – Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – Equilibrio generale di bilancio”.

Il presente parere viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, all'Assessore al Bilancio ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Capaccio, 30 settembre 2013

IL Collegio dei revisori

Dr Aniello D'Uva

Aniello D'Uva

Prof. Alberto Carpino

Alberto Carpino

Rag Domenico Ferraro

Domenico Ferraro

Il giorno Trenta del mese di Settembre
dell'anno in menzionato, presso la sede
Comunale del Capoluogo, si è riunita
la Commissione Finanze e Bilancio,
appositamente convocata con nota
prot. 34811 del 25.09.2013.

Alle ore 11.15 sono presenti i componenti:
Pellegrino, Sabatelli, Tommasini.

Verificata la presenza del numero
legale, il presidente dichiara aperta la
seduta e passa alla trattazione degli
argomenti all'ordine del giorno.
Punto 3): Delibera dell'As. C.C.
n° 263 del 09.09.2013 - Esaminata la

proposta di delibera, la Commissione,
all'unanimità dei presenti, approva
(voto 3): art. 123 del DLGS 18.08.2000
n° 162 - Incognizione sullo stato di
esercizio dei programmi - e bilancio
generale di bilancio.

La Commissione, esaminata la
documentazione agli atti, all'unanimità
dei presenti approva.

Alle ore 12.05 viene il Componente
il Componente Sabatelli si riserva di
apportare il proprio contributo in C.C. punto 3

Alle ore 12.15, nell'altro la delibera,
il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il segretario
Ca

Il presidente
Pellegrino

Componenti
Sabatelli
Tommasini
Frances Caroli

Interventi:

PAOLILLO: Ringrazia tutti coloro che hanno lavorato sull'argomento in esame, in particolare il dott. Vertullo. Auspica massima e veloce attenzione sugli adempimenti a farsi da parte dei Revisori.

DE CARO: Chiede notizie su Paistom e nuova società Sele Calore.

PRESIDENTE: Replica a De Caro che l'argomento non è all'ordine del giorno.

SINDACO: Ringrazia tutti coloro che con professionalità e dedizione hanno contribuito alla predisposizione degli atti in discussione, ciò evidenzia anche che vi è gioco di squadra. Ringrazia l'Assessore Palombo e Consigliere Longo per accelerazione sugli accertamenti. Ritiene paradossale che le Amministrazioni virtuose come Capaccio, che hanno approvato il Bilancio a gennaio, siano messe sullo stesso piano, in ordine alla scadenza di legge, dei Comuni che ancora non l'hanno approvato. La verità è che i Comuni sono abbandonati a se stessi dal Governo Centrale proprio in questi tempi di crisi delle famiglie.

Basti pensare alle vicende delle ultime ore che riguardano il Governo. Si rischia ad esempio di perdere il finanziamento della metanizzazione che è contenuto nella legge di stabilità 2014.

PRESIDENTE: Ringrazia il Collegio dei Revisori dei conti per il lavoro svolto.